

RESOCONTO STENOGRAFICO

123ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 13 - GIOVEDÌ 14 AGOSTO 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

	Pag.	(Votazione finale):	
Assemblea regionale siciliana		PRESIDENTE.	65, 66
(Comunicazione del programma dei lavori)		FLERES, <i>assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i>	65, 66
PRESIDENTE.	59		
Congedi	56	(Risultato della votazione):	
		PRESIDENTE.	67
Disegni di legge		«Interventi in favore dei consorzi di bonifica»	
(Annuncio di presentazione):	2	(471/A)	
		(Votazione finale):	
«Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456-122-373-379-393-411-431/A)		PRESIDENTE.	67
(Seguito della discussione):		(Risultato della votazione):	
PRESIDENTE.	2	PRESIDENTE.	67
PIRO (MD - La Rete - AD)	2, 8, 17, 23, 24, 26, 33	«Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante "autorizzazioni di spese per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997"» (472/A)	
ZANNA (PDS - SE)	5, 9, 29, 30, 31, 43	(Votazione finale):	
GRIPPALDI (AN), <i>presidente della Commissione</i>	17, 25, 32	PRESIDENTE.	67
DI MARTINO (SI)	17	(Risultato della votazione):	
BENINATI (FI)		PRESIDENTE.	67
CUFFARO, <i>assessore per l'agricoltura e foreste</i>	24, 26, 30	«Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti solidi industriali» (383-329/A)	
		(Votazione finale):	
(Votazione finale):		PRESIDENTE.	67
PRESIDENTE.	63	(Risultato della votazione):	
PIRO (MD - La Rete - AD)	63, 64	PRESIDENTE.	68
(Risultato della votazione):		«Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A)	
PRESIDENTE.	65	(Discussione):	
		PRESIDENTE.	56, 59
«Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A)		AULICINO (CDU), <i>relatore</i>	56
(Discussione):		PELLEGRINO (RI)	56, 59
PRESIDENTE.	56, 59	TRICOLI, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	61
AULICINO (CDU), <i>relatore</i>	56	(Votazione finale):	
PELLEGRINO (RI)	56, 59	PRESIDENTE.	68
TRICOLI, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	61	(Risultato della votazione):	
		PRESIDENTE.	68
«Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa» (405/A)		Interrogazione	
		(Annuncio)	2

La seduta è aperta alle ore 18.10

PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che in data 12 agosto 1997 è stato presentato il seguente disegno di legge:

«Modifica all'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia"» (561), degli onorevoli Beninati, Croce, Leontini, Alfano.

Annunzio di interrogazione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

PIRO, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, visto il piano di risanamento ambientale della provincia di Caltanissetta di cui al DPR 17.1.1995;

considerato che titolare responsabile di tale piano è l'Amministrazione regionale, ma che, al contempo, il Comune di Gela ne è contitolare per la parte di progettazione e di interventi che riguardano il suo territorio;

preso atto che il Comune di Gela ha già i progetti esecutivi pronti e che la loro esecuzione potrebbe essere affidata al Comune stesso previo accordo della Regione;

per sapere:

le ragioni per cui l'Amministrazione regionale tardi a porre in essere gli interventi previsti nel piano di risanamento ambientale della provincia di Caltanissetta;

quali ragioni ostacolino l'affidamento della

progettazione e della realizzazione degli interventi, previsti nel piano di risanamento, agli enti locali contitolari». (1304)

SPEZIALE

PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456 - 122 - 373 - 379 - 396 - 411 - 431/A)

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede al seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A).

Invito i componenti la terza Commissione legislativa "Attività produttive" a prendere posto nell'apposito banco.

Ricordo all'Assemblea che la discussione si era interrotta nella seduta antimeridiana di oggi dopo l'approvazione dell'articolo 35.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 35.10:

«Articolo 35 bis

Le sovvenzioni di cui all'articolo 35 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa anche per le attività istituzionali previste all'art. 33 comma 1, lettera a)».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

sono favorevole all'emendamento presentato dall'assessore Cuffaro, in quanto esso non fa altro che riprendere il contenuto di un emendamento a mia firma che stamattina avevo illustrato e che, tuttavia, è stato ritenuto non accettabile da parte del Governo e della Commissione.

Prendo atto con soddisfazione del riconoscimento che la bocciatura del mio emendamento avvenuta stamane sia stata un errore; quando si ha ragione non si può che essere soddisfatti e prenderne atto.

Tuttavia, signor Presidente, il mio intervento è anche relativo ad altri aspetti del disegno di legge che nel frattempo sono stati esaminati ed approvati, rispetto ai quali si presentano alcune incongruenze tali da rendere il disegno di legge impraticabile; ad esempio, vi sono alcune norme che inavvertitamente - posso dire inavvertitamente, avendo confrontato la mia opinione con quella del Governo e con quella di alcuni componenti della Commissione, - in assenza - aggiungo - del presidente Grippaldi, sono state approvate che sono del tutto inapplicabili ovvero in contrasto con leggi che anche noi siamo tenuti a rispettare.

Dunque, signor Presidente, questo rilievo è in relazione al fatto che probabilmente, anzi sicuramente, il Governo ha già provveduto a presentare alcuni emendamenti; ne ha presentato degli altri, forse ai sensi dell'articolo 117 ed è opportuno che questi altri emendamenti possano essere approvati ai fini della congruità del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 35.10. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 36.

PIRO, *segretario*:

Articolo 36

Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti

1. Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a 50 ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e) dall'articolo 12, comma 1, lettera e) autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza.

3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, è effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma 3.

5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è sempre vietato l'esercizio venatorio.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

7. Gli allevamenti finalizzati alla produzione

di fauna selvatica a scopo alimentare, esercitati da impresa agricola singola o associata, non necessitano di autorizzazioni ma sono soggetti a semplice comunicazione di inizio di attività da trasmettere alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. La superficie aziendale minima non può essere inferiore a cinque ettari.

8. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di 50 ettari.

9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 13 marzo 1993, n. 59, articoli 8 e 8 bis».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 36.3:

«L'articolo 36 è così sostituito:

“Articolo 36

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento faunistico.

2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di esemplari di fauna selvatica esistenti allo stato libero nel territorio della Regione.

4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, organizzati in forma di azienda agricola, è vietata l'attività venatoria».

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 36.1:

«Al comma 2 dopo la parola “decreto” aggiungere le parole “su parere dell'I.N.F.S.”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 36.4:

«Dopo la parola “decreto” aggiungere le parole “su parere dell'Istituto nazionale fauna selvatica”»;

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 36.6:

«Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole “è effettuata dal concessionario” con le parole “può essere effettuata dal concessionario”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 36.5:

«Al comma 6 sostituire le parole “Ripartizione faunistico-venatoria” con le altre “Province regionali”»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 36.8:

«al comma 6, rigo quarto e al comma 7 rigo quinto, sostituire le parole “Ripartizioni faunistico-venatorie” con “Province regionali”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 36.2:

«Il comma 7 è sostituito come segue:

“7. Gli allevamenti per la produzione di fauna

a scopo alimentare sono soggetti ad autorizzazione assessoriale, secondo i criteri all'uopo dettati dall'I.N.F.S."»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 36.7:

«Al comma 9, dopo le parole "L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste" aggiungere le parole "sentito il Comitato faunistico-venatorio"»;

Dichiaro precluso l'emendamento 36.3, a firma dell'onorevole Morinello, a seguito della votazione dell'emendamento 4.8.

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 36.1 dell'onorevole Martino e 36.4 degli onorevoli Morinello ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Si passa all'emendamento 36.6 dell'onorevole Zanna.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento in questione si intende dare al privato l'opportunità sia della gestione sia di rivolgersi al centro pubblico di smistamento e riproduzione della fauna selvatica istituito con il comma 6 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 36.6, a firma dell'onorevole Zanna. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 36.5, a firma degli onorevoli Morinello ed altri e 36.8, a firma degli onorevoli Crisafulli e Zanna, a seguito della votazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'emendamento 36.2, a firma dell'onorevole Di Martino. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 36.7, a firma dell'onorevole Zanna.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono per l'accelerazione delle procedure, come lei sa; tuttavia, in questa materia così delicata mi pare giusto – e non per mancanza di fiducia o per volontà di creare ostacoli – non caricare di eccessiva responsabilità l'assessore per l'agricoltura, anche perché le sue conoscenze in materia spesso non sono – mi permetto di dire

tra virgolette – “all’altezza dei compiti e delle responsabilità” previsti dalla legge stessa. Tra l’altro, l’acquisizione del parere in tantissime forme del comitato faunistico-venatorio può avvenire anche rapidamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento 36.7. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l’agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è contrario resti seduto; chi è favorevole si alzi;

(Non è approvato)

Pongo in votazione l’articolo 36 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell’articolo 37.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 37
Ripopolamento

1. Ogni immissione di fauna selvatica proveniente dai centri privati di riproduzione o da allevamenti a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle Ripartizioni faunistico-venatorie, tramite i medesimi centri o allevamenti, che vi provvedono in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono alla immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all’articolo 9. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri di privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa.

2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate di apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla Ripartizione faunistico-venatoria.

3. L’abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.

4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dal Governo:

emendamento 37.4:

«Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle Ripartizioni faunistico venatorie, o sotto il controllo delle stesse, in armonia al Piano regionale faunistico venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del Piano regionale faunistico venatorio, le Ripartizioni provvedono alle immissioni della fauna in relazione ai programmi di cui all’articolo 9.

La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50% del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 37.2:

«Ai commi 1 e 2 le parole “Ripartizioni faunistico-venatorie” sono sostituite con le parole “Province regionali”;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 37.9:

«Al comma 1 terzo rigo sostituire le parole

“Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province Regionali”;

Al comma 1 rigo ottavo sostituire la parola “ripartizione” con “provincia”;

All'ultimo comma sostituire le parole “Ripartizione faunistico venatorie” con “ufficio caccia della Provincia Regionale”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 37.7:

«Al comma 1, terzo rigo dopo le parole “deve essere effettuata” sostituire la parola “dalla” con le parole “sotto il controllo delle”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 37.1:

«Al comma 1 sopprimere dalle parole “piano regionale faunistico” in poi»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 37.3:

«Al comma 1 sopprimere tutto quanto riportato oltre le parole “piano regionale faunistico venatorio”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 37.5:

«Al comma 1, le parole da “nelle more” fino alla fine sono soppresse»;

emendamento 37.6:

«Al comma 3 sostituire la cifra “100.000” con “1.000.000” e la cifra “300.000” con “3.000.000”»;

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 37.8:

«Il comma 4 è così sostituito:

“Nel caso di introduzione sul territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio la sanzione è di lire 10 milioni».

Pongo in votazione l'emendamento 37.4 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 37.2, dell'onorevole Morinello e 37.9 dell'onorevole Crisafulli, a seguito della votazione dell'emendamento 4.8.

Dichiaro superati gli emendamenti 37.7, 37.1, 37.3 e 37.5.

Dichiaro improponibili gli emendamenti 37.6 dell'onorevole Piro e 37.8 dell'onorevole Zanna per mancanza di copertura finanziaria.

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 38.

PIRO, *segretario:*

«Articolo 38
Aiuti

1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

- a) il miglioramento o realizzazione delle strutture;
- b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
- c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;
- d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.

2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 50 per cento

della spesa ammessa, elevata al 60 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE. A favore delle iniziative indirizzate all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*) il contributo viene elevato ad un massimo di lire 100 milioni e corrisposto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa.

3. Limitatamente all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*), ai centri di produzione di selvaggina ed agli allevamenti a scopo di ripopolamento che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già impiantato, senza ricevere alcun contributo specifico, attrezzature per l'allevamento specializzato e abbiano già prodotto e si impegnino a continuare a produrre per anni cinque esemplari della specie allevata per i quali venga documentata scientificamente la purezza genetica, possono essere concessi contributi a fondo perduto in relazione alla stima delle spese sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni.

4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 38.1:

«Sopprimere l'intero articolo»;

– dalla Commissione:

emendamento 38.4:

«Al primo rigo, dopo le parole "agro-venatorie" aggiungere:

"ed alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona con finalità di os-

servazione, studio e fruizione turistica ed ambientalistica"»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 38.2:

«Al comma 4 le parole "Ripartizioni faunistico-venatorie" sono sostituite con le parole "Province regionali"»;

– dall'onorevole Crisafulli:

emendamento 38.3:

«Al comma 4 secondo rigo sostituire le parole "Ripartizione faunistico venatoria" con "Ufficio Caccia della Provincia Regionale"».

Pongo in votazione l'emendamento 38.1 a firma dell'onorevole Di Martino.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 38.4 a firma della Commissione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, non ho ancora avuto il tempo di approfondire il contenuto dell'emendamento, tuttavia, poiché l'emendamento aggiunge altri soggetti, a quelli già individuati nell'articolo, che possono essere destinatari degli aiuti – soggetti per i quali, ovviamente, dovrà prevedersi uno stanziamento nella parte finanziaria – a me pare che ciò determini inevitabilmente una variazione, quand'anche fosse soltanto una va-

riazione nella destinazione dei finanziamenti già predisposti. Pertanto, a mio modesto avviso, questo emendamento non può essere accolto per mancanza di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Grippaldi, desidero sapere se l'emendamento comporti un incremento di spesa.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. No, signor Presidente; ci si muove nell'ambito delle risorse già previste dal disegno di legge.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per tre minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18.44, è ripresa alle ore 18.47)

La seduta è ripresa.

Comunico che all'emendamento 38.4 sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

– dalla Commissione:

subemendamento 38.4.1:

«Alla fine aggiungere "nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 48"»;

– dal Governo:

subemendamento 38.4.2:

«Dopo le parole "non autoctona" aggiungere le seguenti "esclusivamente per"; sopprimere la parola "con"».

Pongo in votazione il subemendamento 38.4.2, del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 38.4.1 della Commissione.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 38.4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 38.2 e 38.3 a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo risultante.

ZANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Onorevole Assessore, voglio soltanto fare un piccolo rilievo a proposito della coturnice siciliana, poiché c'era stato un contrasto in merito al numero degli esemplari presenti in Sicilia. Ieri facevo rilevare che, se erano veri i dati prodotti qui dall'Assessore, non si comprendeva la sottolineatura contenuta nel comma 6 dell'articolo 2 col quale viene istituito il centro pubblico di smistamento e di riproduzione della fauna selvatica "allo scopo preciso di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate; in particolare della coturnice siciliana". Adesso che stiamo esaminando l'articolo 38 riguardante gli aiuti alle aziende faunistico-venatorie, agli allevamenti a scopo di ripopolamento, si torna nuovamente a parlare – giustamente dico io – della coturnice siciliana, elevando, anzi, il contributo previsto nell'articolo fino a 100 milioni, proprio in favore delle iniziative indirizzate all'allevamento della coturnice siciliana. Dunque, è evidente che una preoccupazione sulla coturnice siciliana esiste: se fossero ventimila le coppie – come ha sostenuto l'Assessore – saremmo tutti

tranquilli a proposito di questa specie, e tutti i rilievi giusti e le sottolineature sulla coturnice siciliana non sarebbero presenti nel disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 39.

PIRO, segretario:

«Articolo 39
*Zone di addestramento, allenamento
e gare per cani*

1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle associazioni cinofile legalmente costituite, nonché dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Parimenti con decreto assessoriale la gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e/o cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, nonché dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.

3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale e/o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocuo alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.

4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:
a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;

b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico- ambientale;

5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.

6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, un regolamento attuativo nella materia di cui al presente articolo. Sino all'emanazione del regolamento l'attività cino-venatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle Ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 39.9

«L'articolo 39 è così sostituito:

“Articolo 39
Zone addestramento cani

1. Le Province istituiscono apposite zone per

l'addestramento e l'allevamento dei cani e per gare cinofile. Nelle zone per l'addestramento e l'allevamento dei cani l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabile è consentito secondo le disposizioni della legge n. 157 del 1992.

2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, a distanza non inferiore a metri 500 dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento e cattura e dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ovvero ad imprenditori agricoli.

3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio»;

emendamento 39.10:

«Al comma 1 le parole "Ripartizioni faunistico-venatorie" sono sostituite dalle parole "Province regionali"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 39.12:

«Al comma 1 aggiungere dopo la parola "individuate" le parole "sentito il Comitato regionale faunistico venatorio"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 39.1:

«Al comma 1 sostituire le parole "con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste" con le parole "con il piano regionale faunistico-venatorio di cui al precedente articolo 14"»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 39.7:

«Al comma 1 sostituire le parole: "Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste" con le parole "con il piano regionale faunistico venatorio di cui al precedente articolo 14"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 39.2:

«Sopprimere l'intero comma»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamenti 39.8:

«Sopprimere l'intero comma»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 39.13:

«Al comma 3 sostituire le parole da "e si svolgono" fino a "comma 5" con le parole "soltanto nel periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 39.3:

«Sopprimere il comma 4»;

emendamento 39.4:

«Sopprimere il comma 5»;

emendamento 39.5:

«Sopprimere il comma 6»;

emendamento 39.11:

«Il comma 6 è così sostituito:

"Nelle zone B sono consentite, durante l'anno solare, le gare e gli allevamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani. È consentito l'impiego di specie autoctone di animali prodotti in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

L'abbattimento della fauna immessa è consentito nei periodi consentiti dalla presente legge"»;

- dall'onorevole Zanna:

emendamento 39.14:

«Il comma 6 è così sostituito:

"Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allevamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani. È consentito l'impiego di specie autoctone di animali prodotti in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

L'abbattimento della fauna immessa è consentito nei periodi consentiti dalla presente legge»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 39.6:
«Sopprimere il comma 7»;

– dall'onorevole Crisafulli:

emendamento 39.15:
«Al comma 7, penultimo rigo, sostituire le parole "Ripartizione faunistico-venatoria" con le altre "Province regionali"».

Dichiaro preclusi gli emendamenti 39.9 e 39.10, a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

PIRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 39.12.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 39.1 e 39.7 aventi identico contenuto. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non sono approvati)

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 39.2 e 39.8 aventi identico contenuto.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non sono approvati)

Pongo in votazione l'emendamento 39.13. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

DI MARTINO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 39.11 e 39.14 aventi identico contenuto. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non sono approvati)

Dichiaro precluso l'emendamento 39.15 a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'articolo 39.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 40.

PIRO, segretario:

«Articolo 40
Tassidermia

1. Nell'ambito del territorio della Regione le attività di tassidermia, di imbalsamazione, di denzazione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.

2. Per ottenere l'apposita licenza, che viene rilasciata dalle autorità comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che ne accerta la competenza e l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che comprovi la conoscenza delle specie cacciabili, e particolarmente protette, nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti, e sui quali verrà apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente Ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul Registro di cui al comma 4.

3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 28.

4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le genera-

lità complete, la residenza dei committenti, nonché il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.

5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione, ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge.

6. Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nulla-osta della Ripartizione faunistico-venatoria.

7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Le Ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, proveniente da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi.

9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Questi ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5».

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato dagli onorevoli Crisafulli ed altri il seguente emendamento 40.1:

«Al comma 2 sesto rigo sostituire le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "Province Regionali";

al comma 2 diciassettesimo rigo sostituire le parole "Ripartizioni faunistico venatorie" con "Province Regionali";

al comma 6 ultimo rigo sostituire le parole "Ripartizioni faunistico venatorie" con "Province Regionali"».

Dichiaro precluso l'emendamento 40.1 a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'articolo 40.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 41.

PIRO, segretario:

«Articolo 41

Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle Ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.

2. La domanda è corredata del programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e della designazione del direttore responsabile del corso.

3. La Ripartizione faunistico-venatoria com-

petente, entro 30 giorni dalla richiesta approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la Ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.

4. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.

5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami previste dall'articolo 28, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione.

6. Le Ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 41.1:

«L'articolo 41 è soppresso»;

emendamento 41.2:

«Al comma 1 sopprimere le parole "presenti nel comitato regionale faunistico-venatorio"»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 41.3:

«Ai commi 1, 3 e 6 le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" sono sostituite con le parole "Province Regionali"»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 41.5:

«Al comma 1 quinto e quindicesimo rigo so-

stituire le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "Province Regionali";

- dal Governo:

emendamento 41.4:

«Al comma 1 dopo le parole "della fauna" aggiungere "sulla pesca nelle acque interne"».

Pongo in votazione l'emendamento 41.1. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 41.2. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 41.3 e 41.5 a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'emendamento 41.4 del Governo. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 42.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 42

Vigilanza venatoria ed ambientalista

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, alle guardie addestrate ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.

2. Le guardie volontarie di cui al comma 1 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapescia sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.

3. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.

4. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria e ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte

della propria Associazione dei corsi di cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 42.2:

«Prima del comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le integrazioni di cui ai seguenti commi”»;

- dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 42.7:

«Al comma 1 quinto rigo sostituire le parole “Ripartizioni Faunistico Venatorie” con “Province regionali”;

Al comma 3 primo rigo sostituire le parole “Ripartizioni Faunistico Venatorie” con “Province regionali”;

Al comma 4 terzo rigo sostituire “Assessorato regionale Agricoltura e Foreste” con “Province regionali”;

Al comma 6 primo rigo sostituire le parole “Ripartizioni Faunistico Venatorie” con “Province regionali”»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 43.4:

«Alla fine del comma 2 cassare le parole: “Sotto il coordinamento delle ripartizioni faunistico venatorie” aggiungere: “nel caso in cui il servizio sia predisposto o coordinato dalle ripartizioni faunistico venatorie esse assumono a tutti gli effetti funzioni di polizia giudiziaria”»;

- dalla Commissione:

emendamento 42.4:

«Al comma 1 dopo “dalle province regionali” aggiungere “anche tramite società miste già istituite”»;

- dall'onorevole Crisafulli:

emendamento 42.5:

«Dopo “province regionali” aggiungere “prevedendo l'assorbimento nei ruoli del personale utilizzato per le funzioni”»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 42.1:

«Al comma 1 sopprimere quanto riportato dopo la parola “riconosciute” del penultimo rigo»;

- dal Governo:

emendamento 42.6:

«Al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti parole: “ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 157/92”»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 42.3:

«Al comma 4 aggiungere:

“Agli agenti di cui alla L.R. numero 56 del 14.7.1950 sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 57 u.c. C.P.P., funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di “Agente di polizia giudiziaria”».

Pongo in votazione l'emendamento 42.2 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 42.7 a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Dichiaro improponibile l'emendamento 43.4. Comunico che all'emendamento 42.4 è stato presentato dagli onorevoli Barbagallo

Salvino ed altri il seguente subemendamento 42.4.1:

«Cassare le parole “già istituite”».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 42 del disegno di legge recita al comma 1: “La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del corpo forestale della Regione siciliana, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge”. È evidente, dunque, che si tratta di tutte le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge e non di qualcuna in particolare. Chiunque venga investito di questo potere o di questa funzione – che io sappia – deve essere perlomeno in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria; diversamente non si comprende come potrebbe esercitare “la vigilanza sull'applicazione della presente legge”, così come previsto dall'articolo in questione.

Tra l'altro, l'elenco dei soggetti cui è affidata la vigilanza è lunghissimo e – a mio avviso – c'è qualche problema per alcune figure ivi comprese; tuttavia, se il Governo ritiene che tutto è stato ben ponderato, per carità, ne prendo atto. Non mi è chiaro, invece, l'emendamento dell'onorevole Grippaldi; esso, infatti, prevede che la vigilanza sia affidata alle guardie dei servizi istituiti dalle Province regionali “anche tramite società miste già istituite”.

E non mi è chiaro in quanto, ai sensi della legge 142, che vige anche nella nostra regione, i servizi istituiti dalle Province regionali possono essere esercitati:

- a) direttamente dalle Province;
- b) mediante la costituzione di istituzioni ed enti;
- c) attraverso aziende speciali;
- d) attraverso società miste.

Pertanto, se la vigilanza è affidata ai servizi istituiti dalla provincia, la fattispecie della società

mista è già ricompresa in quanto espressamente richiamata dalla legge 142. Per questo motivo non comprendo la necessità dell'emendamento.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che sia meglio “abbondare” in una regione come la nostra che ha una legislazione talmente farraginosa da determinare serie difficoltà interpretative.

Non ho alcuna preoccupazione a lasciare agli atti di questo Parlamento che l'emendamento vuole sottolineare che alcune province regionali, e particolarmente la provincia di Enna, attraverso la costituzione di società miste (fattispecie prevista dalla normativa nazionale e regionale) soddisfano da anni taluni servizi.

Tali società miste in questo momento stanno effettuando soltanto nella provincia di Enna attività di controllo venatorio antibraconaggio, di controllo sull'inquinamento dei fiumi, di tutela delle acque, dei bacini artificiali e naturali di cui la provincia di Enna è riccamente dotata dalla natura e dalle opere dell'uomo.

Pertanto, pur accettando il rilievo del collega Piro, il quale sostiene, e a buon diritto, che nell'ambito della normativa generale sarebbe stata comunque enucleabile l'attività di servizio istituita dalle province regionali, non ho alcuna remora a dire che, se pur vero, intendiamo mantenere l'emendamento affinché sia esplicitato ancora di più che quelle province che hanno un servizio in atto possano essere adeguatamente rappresentate dalla norma.

Preannuncio altresì – e concludo – nella qualità di presentatore dell'emendamento principale, che non ho alcuna difficoltà a rimettermi all'Aula a proposito del subemendamento con il quale si intendono cassare le parole “già istituite”.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli

colleghi, mi consenta l'onorevole Grippaldi: che in provincia di Enna ciò di cui ha testé parlato l'onorevole Presidente della Commissione fosse qualcosa di consolidato, non avevamo bisogno di apprenderlo dalla sua bocca, in quanto era abbastanza comprensibile.

Tuttavia, assessore Cuffaro e onorevole Grippaldi, vorrei capire che senso abbia inserire le parole "alle società miste già istituite". A mio avviso, infatti, si va a creare una discriminazione, una disparità di trattamento tra società già istituite, le quali possono esercitare quel tipo di attività, e società che devono essere istituite che, invece, non possono esercitarla.

C'è, poi, un'altra questione, signor Presidente: vero è che qui stiamo trattando della caccia, ma secondo la normativa comunitaria - e anche secondo il buon senso - non possono assolutamente essere create riserve di mercato.

Io ritengo, signor Presidente della Commissione, che noi rischiamo l'impugnativa con questo...

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Di Martino ho dato l'assenso della Commissione a cassare le parole "già istituite".

DI MARTINO. In questo caso posso concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 42.4.1.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 42.4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza del firmatario, dichiaro decaduto l'emendamento 42.5.

Pongo in votazione l'emendamento 42.1. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 42.6 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro improponibile l'emendamento 42.3. Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 43.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 43
Oasi di protezione e rifugio della fauna

1. Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiazione naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione alla avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'articolo 15, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente, nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.

3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta "oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica" ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.

4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli *habitat* interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostitu-

zione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

8. Nelle oasi è sempre vietato l'esercizio venatorio.

9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cinquanta metri dai confini medesimi.

10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può accordare per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 43.3:

«L'articolo 43 è sostituito con il seguente:

“Articolo 43
Oasi di protezione

1. Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

2. Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide.

3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico-venatorio regionale.

4. Per la gestione delle oasi di protezione, le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di gestione degli A.T.C.»»;

- dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 43.8:

«Al comma 2 ultimo rigo sostituire le parole "Ripartizioni faunistico venatorie" con "Province regionali"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 43.1:

«Al comma 4 sopprimere tutto quanto riportato dopo la parola "contigue"»;

emendamento 43.2:

«Al comma 5 sopprimere le parole "e alla gestione delle oasi"»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 43.5:

«Il comma 9 è soppresso»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 43.6:

«Al comma 9 sostituire la parola "cinquanta" con la parola "cento"»;

emendamento 43.7:

«Al comma 9 sostituire le parole "fino alla distanza" con le seguenti altre "nella fascia esterna"».

Dichiaro preclusi gli emendamenti 43.3 e 43.8, a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'emendamento 43.1.
Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 43.2.
Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

AULICINO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 43.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Pongo in votazione l'emendamento 43.7.
Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 43.6.
Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 44.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 44

Zone di ripopolamento e cattura

1. Nel territorio di ogni Ripartizione faunistico-venatoria sono costituite, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 15, zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento. Con l'entrata in vigore della presente legge le Zone di ripopolamento e cattura esistenti si intendono costituite in pari data e sono regolate in conformità a quelle di nuova costituzione.

2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate, e deve essere adeguatamente tabellata dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente, che ne cura la gestione.

3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempreché tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre.

5. Alla scadenza del quinquennio, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste vincola, con proprio decreto, e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante adeguata convenzione stipulata con la Ripartizione faunistico-venatoria competente.

6. Per sole finalità di ripopolamento o per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle Ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori nominativamente determinati, operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali, nonché il prelievamento di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio sono delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica". Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 44, comma 4».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 44.5:

«L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

“Articolo 44

Zone di ripopolamento e cattura

1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiazione e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non inferiore a 500 ettari ed è istituita secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale.

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province e, qualora si verificino condizioni che ne ostacolano il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata.

4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di organizzazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia.

5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

6. Nelle zone di ripopolamento e di cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purché non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente”»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 44.9:

«Al comma 1 primo rigo sostituire le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province regionali” e sostituire “con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste” con “delibera del Presidente della Provincia regionale”;

Al comma 5 penultimo rigo sostituire le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province regionali”;

al comma 6 secondo rigo sostituire “Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste” con “presidente della provincia regionale”;

Al comma 6 quinto rigo sostituire “Ripartizione faunistico venatorie” con “il personale degli Uffici Caccia della provincia che si possono avvalere della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e protezioniste”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 44.6:

«Ai commi 1, 2, 6 le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” sono sostituite con le parole “Province regionali”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 44.1:

«Al comma 1, rigo 3, dopo la parola “foreste” aggiungere le seguenti altre “sentito l'I.N.F.S.”»;

emendamento 44.2:

«Al comma 3, rigo 2 sopprimere tutto quanto riportato dopo la parola “venatorio”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 44.7:

«Al comma 3, rigo 3, sopprimere da “Sono invece” fino alla fine del comma»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 44.8:

«Al comma 5, rigo 2, sostituire le parole “Ripartizioni faunistico venatorie” con “Province regionali”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 44.3:

«Al comma 5, rigo 7, sopprimere tutto quanto riportato dopo le parole “ulteriore biennio”».

Pongo in votazione l'emendamento 44.5. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 44.9, degli onorevoli Crisafulli ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 44.6 degli onorevoli Morinello ed altri a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 4.8.

Pongo in votazione l'emendamento 44.1, dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PIRO. Ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento interno, dichiaro di riprenderlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in genere sono

d'accordo quando non è veramente necessario a non complicare eccessivamente la vita con richieste di pareri ai troppi organi che sono stati istituiti e che "funzionano" per modo di dire. Tuttavia, in questo caso, si tratta di una questione di carattere generale, anche se poi è riferita al territorio di ogni singola Ripartizione faunistico-venatoria.

Il comma 1 dell'articolo 44 riguarda, infatti, la costituzione di zone di ripopolamento e cattura nelle quali, sostanzialmente, alcune specie animali, individuate preliminarmente, possono essere allevate e successivamente liberate nei territori. Dunque, come si evince, è una questione abbastanza delicata, sulla quale, tra l'altro, si è innestato un dibattito piuttosto forte, uno scontro anche sui tentativi - alcuni dei quali, purtroppo, riusciti - di introdurre in Sicilia specie animali del tutto estranee al nostro territorio, specie che non sono mai state presenti nella nostra regione, al solo scopo di costituire selvaggina, o per motivi commerciali. Infatti gli animali esotici sono oggetto di un intenso traffico commerciale che interessa anche la Sicilia.

Conseguentemente, io ritengo che, trattandosi di una questione di carattere generale riguardante proprio le specie da introdurre per il ripopolamento, una consultazione con l'Istituto nazionale della fauna selvatica non faccia male, anzi penso sia quanto mai opportuna, onorevole Assessore, anche a suo ulteriore conforto.

PRESIDENTE. Comunico che all'emendamento 44.1 è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento 44.1.1:

«Sostituire "INFS" con "Osservatorio".

Lo pongo in votazione, precisando che, in caso di approvazione, il subemendamento sarà successivamente coordinato.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 44.1 come modificato.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza dall'Aula dell'onorevole Di Martino, dichiaro decaduto l'emendamento 44.2 a sua firma.

Si passa all'emendamento 44.7, a firma degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 44 pone un divieto di carattere generale sancendo che nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di rifugio di cui si parlerà più avanti (al comma 5) è vietato l'esercizio venatorio. A questo punto interviene una previsione che francamente mi sembra molto strana. Recita, infatti, il comma 3: "Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempreché tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna". Fino a questo momento abbiamo parlato di zone di ripopolamento e cattura ed abbiamo sancito il divieto di caccia; ma nel divieto di caccia è compreso anche il divieto di effettuare gare cinofile non collegabili all'esercizio venatorio. Il fatto che le gare vengano espressamente previste mi fa sorgere qualche dubbio; infatti, se non se ne fosse parlato, probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto, ma poiché se ne parla ho l'impressione che, con tutta evidenza, qui si na-

sconda il solito tentativo di far passare il cammello dalla cruna dell'ago.

Onorevole Grippaldi, qui non si tratta di allenamento, ma di autorizzare esclusivamente gare cinofile; la gara cinofila può essere la corsa dei cani, (qualcuno sostiene che basti sostituire una lettera - "cinofila" / "cinefila"! - per rendere gara cinofila anche le varie rassegne cinematografiche che si tengono in giro per il nostro Paese, alcune di pessima qualità).

Io non sono particolarmente aduso, sono orecchiante di queste cose, ma sicuramente è una gara cinofila quella in cui un animale, il cane in questo caso, vince se individua una preda particolare; però, se la prendesse, certamente scatterebbero tutti, perché si sa che appresso ad ogni cane c'è una guardia che controlla esattamente ciò che fa, così pure se si tratta di un furetto: appresso ad ogni furetto c'è una guardia che controlla che abbia la museruola, che non morda gli animali, che non li divori etc.

Signor Presidente, per concludere, io ritengo che o riformuliamo con attenzione il comma o avremo fatto entrare dalla finestra ciò che avevamo fatto uscire dalla porta. Tra l'altro, non ritengo questa previsione opportuna né all'interno della legge né al comma 3, dove l'attività cinofila, se non è caccia, non ha motivo di essere, ma se è caccia rende compatibile ciò che non dovrebbe esserlo.

BENINATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condividendo quanto sostenuto dall'onorevole Piro, proporrei di cassare al comma 3 le parole: "con divieto di abbattimento della fauna selvatica", perché in effetti le gare cinofile nazionali o internazionali (come sappiamo, infatti, si svolgono sia in Italia che in Europa) altro non sono che delle manifestazioni che hanno lo scopo di rendere visibili le qualità dei cani, ma non è previsto l'uso del fucile. Dunque, non c'è alcun pericolo che si abbattano esemplari di fauna selvatica.

Concludendo, signor Presidente, penso che il comma debba mantenersi nella sua formulazione originaria, cassando semplicemente l'in-

ciso testé citato in maniera da evitare possibili interpretazioni distorte.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Piro, forse lei non sa che nei mesi di giugno, luglio e agosto si svolgono in Italia circa trecento manifestazioni di questo genere a carattere sportivo: da La Spezia a Pachino e da Pachino a Domodossola.

Comprendo perfettamente la saggezza del suo rilievo, tuttavia debbo dirle che la collocazione delle gare cinofile, al di là di qualche superficiale apprezzamento per le nostre aree, nelle quali l'attività della cinofilia è puramente empirica, spesso eccessivamente dilettantistica, consente e muove - nel pieno rispetto della legalità e nell'ambito delle norme europee e nazionali che regolano l'attività sportiva connessa all'esercizio venatorio - tutta una serie di attività umane imprenditoriali: basti pensare che queste gare vengono effettuate sotto il controllo di giudici federali e di rappresentanti nazionali delle varie federazioni.

L'aver collocato lo svolgimento delle gare cinofile nelle zone di ripopolamento è stato, in buona sostanza, un circoscrivere aree su cui queste attività sono non soltanto previste su ampia scala a carattere nazionale, ma, anche volerle innestare in una previsione normativa. Infatti, è necessario che queste attività si svolgano sotto un controllo ferreo, e quando al comma 3 viene specificato "con divieto di abbattimento della fauna selvatica", ciò vuol essere una puntualizzazione reale, effettiva e concreta che queste gare, poiché avvengono *coram populo*, con giudici federali, con soggetti di controllo a tutela della fauna selvatica, hanno una riconducibilità all'attività venatoria atipica e sono gare nelle quali vengono messe ad attività le razze da ferma sulle quaglie, sulla lepre, i cirnechi, di cui abbiamo tanto sproloquiato e parlato, le razze da seguito, le razze per la selvaggina naturale a cui si deve pur dare la possibilità di esercizio assieme ai loro titolari in periodi e in zone che poi diventano sussidiarie o propedeutiche all'attività venatoria atipica.

E come predisporre il momento venatorio se prima non c'è un'attività di preparazione?

Concludendo, onorevoli colleghi, io mi permetto garbatamente di dissentire dalla proposta di cassare le parole "con divieto di abbattimento ecc.", in quanto, in questo caso, verrebbe meno un preciso intendimento della norma che è quello di evitare, durante l'esercizio di quelle attività, che si pongano in essere pratiche illegali o in violazione di norme della legge.

Pertanto, pur condividendo le perplessità espresse dall'onorevole Piro, ritengo che l'emendamento in questione debba essere respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 44.7 dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 44.8 a seguito della mancata approvazione dell'emendamento 44.8.

Per assenza dall'Aula dell'onorevole Di Martino dichiaro decaduto l'emendamento 44.3.

Pongo in votazione l'articolo 44, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 44.4:

«Articolo 44 bis

1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale

6 aprile 1996, n. 21 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 563 milioni per l'anno finanziario 1997.

2. All'onere di L. 563 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10.648 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 1997".

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'articolo richiama, giustamente, la legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, con la quale si affrontò e si portò a soluzione un problema grave insorto tra l'Amministrazione regionale e il gestore del Parco d'Orleans a proposito degli aspetti legati alla fauna, soprattutto agli uccelli. In quella legge si sancì tra le finalità che la stessa doveva raggiungere quella prioritaria di obbligare il gestore del Parco al pagamento degli oneri retributivi e connessi al personale. Da notizie che ho, questa finalità, signor Presidente, non è stata raggiunta pienamente e nemmeno nei tempi previsti dalla legge. Sono ovviamente d'accordo che nell'emendamento testé letto vengano richiamate espressamente le finalità della legge regionale numero 21 del 1996, tuttavia ritengo che il Governo debba adoperarsi - e dico ciò sapendo di dire una "bestialità" in quanto l'impegno è sancito dalla legge - affinché la finalità della legge, tra cui anche consentire il pagamento della retribuzione dovuta al personale, sia raggiunta. Penso, infatti, che sia veramente un'assurdità che la Regione vari una legge per consentire la prosecuzione di un rapporto, quando poi il soggetto contrattuale che stipula l'accordo con essa non rispetta le leggi e fa penare il personale dipendente.

Chiedo, pertanto, al Governo - e mi rivolgo all'onorevole Galletti qui presente, assessore alla Presidenza - l'impegno ad adoperarsi affinché la finalità del pagamento delle retribuzioni al personale sia osservata e posta in essere.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che quanto detto testé dall'onorevole Piro sia giusto e condivisibile; pertanto dichiaro la disponibilità del Governo ad impegnarsi affinché le finalità della legge vengano a tutti gli effetti raggiunte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 44.4 a firma della Commissione, con la precisazione che la dizione "della presente legge" è sostituita dalla seguente: "del presente articolo".

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 45.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 45
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 46.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 46
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni e integrazioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 47.

PIRO, segretario:

«Articolo 47
Disposizioni transitorie

1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono optare per la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25. In alternativa le gestioni sociali sono inglobate nell'Ambito territoriale di caccia di competenza, salvo il diritto dei cacciatori organizzati nella gestione sociale di richiedere una proroga per un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso, a nessun Ambito territoriale di caccia, fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli Ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 30 marzo 1981 n. 37.

4. In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario venatorio dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore è altresì autorizzato ad ammettere a partire dal 21

settembre 1997 i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni.

5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 29, già effettuati per l'annata venatoria 1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-1999».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 47.1:

«Al comma 1 sopprimere tutto quanto riportato dopo la parola "competenza"»;

- dalla Commissione:

emendamento 47.11:

«Al comma 1, rigo 10, sostituire le parole "un anno" con le parole "due anni"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 47.2:

«Il comma 2 è soppresso»;

- dalla Commissione:

emendamento 47.12:

«Al comma 2, rigo 8, sostituire le parole "prima domenica di novembre" con le altre "terza domenica di ottobre"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 47.3:

«Il comma 3 è soppresso»;

- dal Governo:

emendamento 47.7:

«Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della l.r. 30.03.1981, n. 37 nel rispetto dei principi della legge 157/92, fino alla entrata in vigore della presente legge”»;

emendamento 47.6:

«Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'adozione del Piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/98, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, è autorizzato ad emanare il calendario venatorio, prescindendo dal parere del Comitato regionale faunistico-venatorio.

L'Assessore è altresì autorizzato ad ammettere a partire dal 21 settembre 1997 i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità.

La tassa di concessione regionale per il 1997/98 è fissata a lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni”»;

– dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 47.6.1 all'emendamento 47.6:

«Sopprimere le parole da “L'assessore è altresì” fino alla fine del periodo”»;

subemendamento 47.6.2 all'emendamento 47.6:

«Sostituire le parole “prescindendo dal parere” con “sentito”»;

subemendamento 47.6.3 all'emendamento 47.6:

«Sostituire la cifra “125.000” con “300.000”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 47.4:

«Il comma 4 è soppresso»;

– dal Governo:

emendamento 47.13:

«Al comma 4 aggiungere dopo la parola “calendario” le parole “e le modalità venatorie”»;

– dall'onorevole Zanna:

emendamento 47.9:

«Al comma 4 sono soppresse le parole da “In sede di prima applicazione della presente legge...” fino a “... e prescindendo dal parere del Comitato regionale faunistico-venatorio”»;

– dagli onorevoli Speranza ed altri:

emendamento 47.5:

«I commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

“Ai fini della programmazione della caccia, per l'esercizio venatorio in corso, sono istituiti numero 2 A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) e vengono delegate le ripartizioni faunistico venatorie per la gestione amministrativa.

Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della L.R. 30.3.81 numero 37 nel rispetto dei principi della legge 157/92 fino alla emanazione della presente legge”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 47.10:

«Al comma 4 dopo la cifra “lire 125.000” casare le parole “ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni”»;

– dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 47.8:

«Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Limitatamente alla stagione venatoria 1997/98, le aziende faunistico-venatorie, le zone di ripopolamento e cattura, le zone cinofile, gli allevamenti di selvaggina e gli appostamenti fissi già istituiti o che abbiano inoltrato le relative istanze di istituzione entro il 14 giugno 1997 ed abbiano già acquisito i richiesti pareri, sono regolati dalle norme previste dalla legge regionale 30 marzo 1981, numero 37”.

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola “autorizzato” le parole “ad applicare il calendario venatorio dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e” sono sostituite dalla seguenti altre “a formulare il calendario venatorio”.

Aggiungere il seguente comma:

“6. Limitatamente alla stagione venatoria

1997/98, considerato che non sussistono i tempi tecnici per gli adempimenti di cui alla lettera b), comma 5, del precedente articolo 21, ogni cacciatore ha diritto di accesso ad altri due ambiti provinciali, oltre a quello di residenza, senza che inoltri alcuna istanza alle competenti Ripartizioni faunistico venatorie. Gli ambiti prescelti dovranno essere segnati sul tesserino regionale che sarà all'uopo predisposto»».

Per assenza dall'Aula dell'onorevole Di Martino, dichiaro decaduto l'emendamento 47.1. Pongo in votazione l'emendamento 47.11 a firma della Commissione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza dall'Aula del firmatario, dichiaro decaduto l'emendamento 47.2. Si passa all'emendamento 47.12 a firma della Commissione.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero di avere interpretato bene l'emendamento in discussione, con il quale - a mio avviso - approfittando delle disposizioni transitorie, si intende prevedere un'eccezione ad un articolo lungamente discusso da quest'Aula, anche se da parte di pochi deputati: l'articolo 18 sul calendario venatorio. Se dobbiamo aprire il dibattito sulle disposizioni transitorie, allargandole eccessivamente, cominceremo una discussione che porterebbe a bloccarci su quest'articolo, adesso che stiamo procedendo celermente verso l'approvazione del disegno di legge. Pertanto, invito il Presidente della Commissione a ritirare l'emendamento 47.12, in quanto le disposizioni transitorie e le eccezioni contenute nell'articolo 47 mi sembrano più che sufficienti.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Per assenza dall'Aula dell'onorevole Di Martino, dichiaro decaduto l'emendamento 47.3.

Si passa all'emendamento 47.8 degli onorevoli Bufardeci ed altri.

BUFARDECI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Per assenza dall'Aula degli onorevoli firmatari, dichiaro decaduto l'emendamento 47.5.

Pongo in votazione l'emendamento 47.7 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza dall'Aula dell'onorevole Di Martino, dichiaro decaduto l'emendamento 47.4.

Si passa all'emendamento 47.6 a firma del Governo ed ai subemendamenti 47.6.1, 47.6.2 e 47.6.3 a firma dell'onorevole Piro.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 47.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro, pertanto, decaduti i subemendamenti 47.6.1, 47.6.2 e 47.6.3.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 47.13:

«Al comma 4 sostituire la parola "venatorio" con le seguenti altre: "e le modalità venatorie"».

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché anche quest'anno si caccerà senza ambiti provinciali, se non introduciamo la dizione "e le modalità venatorie" teoricamente non andiamo a sancire come bisognerà cacciare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 47.13.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 47.10 a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

ZANNA. Anche a nome dell'onorevole Capodicasa, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 47.9, a firma dell'onorevole Zanna.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è abbastanza chiaro.

Io sono contrario alla prima parte del comma 4 dell'articolo in discussione, anzi, vorrei precisare che lo sarei stato ancora di più se non fossimo arrivati al 13 agosto a discutere questo disegno di legge, in quanto nel comma di cui io propongo la soppressione si autorizza l'Assessore regionale, per la stagione venatoria 1997-98, a non applicare le modalità, i contenuti, i parametri e le determinazioni di questa legge.

Io, al contrario, ritengo che dovremmo da subito applicare la legge e stabilire degli ambiti territoriali, e quant'altro in essa previsto.

Purtroppo - come più volte ci ha ricordato l'onorevole Speziale con il quale concordo - per responsabilità innanzitutto del Governo, il

quale si è attardato a presentare il disegno di legge in Commissione e a causa del rallentamento dei lavori d'Aula, dovuto spessissimo, per non dire quasi sempre, alle assenze nei banchi della maggioranza, siamo al 13 agosto e ci ritroviamo ancora a discutere una legge che dovrebbe trovare applicazione tra poco più di due settimane.

Pertanto, signor Presidente, pur mantenendo le mie perplessità, ma rendendomi conto della impossibilità di pubblicare la legge in meno di 15 giorni (deve anche passare al vaglio del Commissario dello Stato), sono disposto a ritirare l'emendamento in questione, chiedendo tuttavia, all'onorevole Assessore almeno di attenersi, considerato che lo stesso comma recita "... apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico-venatorio", a quanto abbiamo stabilito, con l'approvazione dell'articolo 18, a proposito delle specie cacciabili e dei periodi di caccia.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni svolte dall'onorevole Zanna ci sembrano giuste e per quanto di nostra competenza ci attiveremo subito. A proposito della modifica del calendario venatorio siamo in condizione di dire che lo aggiorneremo certamente secondo le previsioni stabilite nel disegno di legge al nostro esame.

ZANNA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 47.9.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardecì ed altri il seguente emendamento 17.2:

«Al comma 4 aggiungere:

“Nella prima attuazione della presente legge il calendario venatorio, anche se già adottato, va adeguato alle norme della stessa”».

BENINATI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, prima di passare all'articolo 48, la Presidenza ritiene opportuno riprendere l'esame degli articoli e degli emendamenti in precedenza accantonati.

Sospendo, pertanto, la seduta per dieci minuti per consentire agli uffici il coordinamento degli stessi.

(La seduta, sospesa alle ore 20.05, è ripresa alle ore 20.35)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, si torna agli articoli accantonati ed ai relativi emendamenti di cui dò lettura:

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 8.10:

«All'articolo 8, comma 2, lettera p), sopprimere le parole successive a "calendario venatorio"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 8.20:

«All'articolo 8, comma 2, lettera p) sopprimere tutto quanto riportato dopo la parola "venatorio"»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 10.3:

«All'articolo 10, comma 2, lettera d) sostituire la parola "inibire" con la parola "consentire"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 10.16:

«All'articolo 10, comma 2, lettera d) sostituire la parola "inibire" con la parola "consentire"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 17.5:

«Il comma 3 dell'articolo 17 è soppresso».

Si inizia con l'esame degli emendamenti 8.10 e 8.20 aventi analogo contenuto.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul tema dell'uso del furetto vorrei ribadire qual è la mia posizione, considerato che (forse, unico caso in tutto il corso dell'esame del disegno di legge) dopo il mio intervento l'Assessore ha chiesto l'accantonamento dell'articolo per fare una valutazione. Non so quale sia la determinazione conclusiva cui è pervenuto l'Assessore e se durante questa pausa di riflessione sia arrivato alle stesse mie conclusioni, ma credo proprio di no.

La mia convinzione è che noi, continuando a consentire in Sicilia l'uso del furetto durante l'attività venatoria, ci contrapponiamo ad almeno tre disposizioni legislative (nazionali ed europee) più volte citate in uno dei miei precedenti interventi.

Desidero aggiungere, altresì, che, successivamente all'accantonamento dell'articolo 8 in discussione, ebbi conferma da alcuni colleghi parlamentari che praticano l'attività di caccia del fatto che il vero cacciatore non va a caccia col furetto; mi esternarono, inoltre, la preoccupazione che, continuando a permettere l'uso del furetto, si andava incontro ad un grosso pericolo. Capita spesso, infatti, al di là delle museuole o dei legami che vengono messi al furetto, che molti esemplari di questo mustelide si smarriscono nel territorio durante l'attività di caccia, e poiché esso non è una specie autoctona in Sicilia ed è notevolmente aggressivo nei confronti non soltanto del coniglio, ma anche di altre specie animali, ciò potrebbe comportare, in futuro, uno scompenso degli attuali equilibri ecologici del nostro territorio.

Sembrirebbe questa una fantasia, ma mi permetto di dire che non lo è.

Dunque, per i pericoli intrinseci all'uso del furetto, per il fatto che molti cacciatori sottolineano la circostanza che un vero cacciatore non va a caccia usando il furetto, e per evitare, altresì, l'ennesima violazione a vari articoli della legge 157/92, ad altre disposizioni della Comunità europea ed alla Convenzione di Berna, accettata e votata dal nostro Parlamento, credo sia opportuno non continuare a prevedere l'uso del furetto nell'esercizio dell'attività venatoria nella nostra regione.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, se partiamo dai principi di integralismo, potrei anche dire che l'uso del furetto accentua la pressione venatoria ed il prelievo della selvaggina. Tuttavia faccio presente all'onorevole Zanna ed ai colleghi parlamentari che la lettera p) dell'articolo 8 prevede, altresì, un filtro e la possibilità di controllo e di determinazione da parte degli organi che debbono consentire l'uso o meno del furetto; ciò proprio per quelle preoccupazioni espresse dal collega Zanna, alcune, peraltro, assolutamente soggettive e non riconducibili, di fatto, alla realtà che l'uso del furetto comporta.

La lettera p) dell'articolo 8 recita che la determinazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto è prevista tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati.

Desidero fare presente all'onorevole Zanna che esistono territori di comuni, quali, ad esempio, quelli ricadenti nella fascia dell'Etna, che sono al novanta per cento costituiti da anfratti rocciosi lavici, dove praticamente è assolutamente inutile e improduttivo praticare l'attività venatoria proprio a causa della morfologia del territorio.

Pertanto, io ritengo che l'uso del furetto in determinati casi, particolarissimi, sostanzialmente eccezionali, peraltro affidato al conforto di una richiesta avanzata dagli organismi comunali in persona del loro rappresentante legale che è il

sindaco, il quale si consulterà con la Giunta o con il Consiglio, metta l'Assessore in condizione di assicurare una sorta di *par condicio* a coloro che esercitano l'attività venatoria.

Quanto poi al pericolo - ed ho concluso signor Presidente - che il furetto si possa disperdere nel territorio causando i danni paventati dall'onorevole Zanna, ciò potrebbe essere plausibile se si disperdesse una coppia; diversamente, non essendoci accoppiamenti, certamente non potrà esserci la proliferazione di questa specie e dunque essa non può costituire un pericolo per la fauna selvatica o per altre specie animali presenti nel nostro territorio.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 8.10, dell'onorevole Morinello ed altri e 8.20 dell'onorevole Di Martino, aventi identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 10.3, degli onorevoli Morinello ed altri e 10.16 dell'onorevole Piro, aventi identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati devo dire che mi stupisce alquanto il parere contrario del Governo, visto che aveva accettato, dopo l'illustrazione di alcuni emendamenti, la logica secondo la quale se si vuole consentire qualcosa bisogna espressamente scriverlo.

Nel caso dell'uso del furetto, onorevole Assessore - e non si tratta di una questione lessicale, ma di una questione importante -, essendo vietato dalla legge nazionale ed agendo la legge regionale in deroga, bisogna consentirlo; è evidente.

Lei, onorevole Assessore, sta facendo una norma in deroga alla legge nazionale e quando si vuole derogare ad una norma lo si deve prevedere espressamente. Dunque, se nella legge nazionale è vietato l'uso del furetto, la legge regionale lo deve consentire; non si deve seguire il percorso contrario. L'uso del furetto è vietato dalla legge nazionale: se lei vuole consentirlo (e non entro nuovamente nel merito) bisogna prevederlo espressamente.

PRESIDENTE. Li pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Si passa all'emendamento 17.5, dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si riprende l'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso presentati, di cui dò lettura:

- dagli onorevoli Morinello ed altri:
interamente sostituito dall'articolo 7:
emendamento 7.1

«Articolo 7

Risarcimento danni alle produzioni agricole

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle

opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica e dall'attività venatoria è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistiche venatorie ed agroturistiche-venatorie, nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione d'intesa con le Province»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 7.3:

«Al comma 1 sostituire le parole "Agricoltura e le foreste" con le seguenti altre: "il Territorio e l'Ambiente"»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 7.2:

«Ai commi 2, 3, 4 le parole "Ripartizioni faunistico-venatorie" sono sostituite con le seguenti altre: "Province regionali"»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 7.9:

«Al comma 1, rigo 5, dopo le parole "arrecati dalla fauna selvatica" aggiungere le seguenti altre: "e dall'attività venatoria"»;

- dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 7.10:

«Al comma 2, quarto rigo, sostituire le parole "Ripartizioni faunistico-venatorie" con le seguenti altre: "Province regionali"»;

Al comma 3, secondo rigo, sostituire le parole "Ripartizioni faunistico-venatorie" con le seguenti altre: "Province regionali"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 7.4:

«Al comma 2, sostituire le parole "Ripartizione faunistico-venatoria" con le seguenti altre: "Provincia regionale";

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 7.5:

Al comma 3, sostituire le parole "Ripartizioni faunistico-venatorie" con le seguenti altre: "Province regionali";

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 7.7:

«Al comma 3, dopo la parola "provvedono" aggiungere le seguenti altre: "nel rispetto di apposito disciplinare redatto per la quantificazione dei danni ed emanato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 7.6:

«Al comma 4, sostituire le parole "Ripartizione faunistico-venatoria" con le seguenti altre: "Provincia regionale";

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 7.8:

«Al comma 4 sopprimere le parole "anche mediante prelievo";

Per assenza dall'Aula degli onorevoli firmatari, dichiaro decaduti gli emendamenti 7.1 e 7.2. Si passa all'emendamento 7.3 dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro improponibile l'emendamento 7.9, a firma dell'onorevole Zanna.

Dichiaro precluso l'emendamento 7, a firma degli onorevoli Crisafulli ed altri.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 7.7, a firma degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 7.8, a firma degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, il comma 4 dell'articolo 7 così recita: "Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria..." "... e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento...", tralascio la parte che vorrei cassare con l'emendamento, "... della fauna che arreca danni". Mi chiedo: per allontanare la fauna, onorevole Assessore, che si fa?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Bisogna prelevarla.

PIRO. Dunque è pleonastico scrivere "anche mediante prelievo".

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.8 a firma dell'onorevole Piro.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame degli emendamenti rela-

tivi all'istituzione dell'Osservatorio faunistico regionale, di cui dò lettura.

- dal Governo:

emendamento 8.40:

«All'articolo 8, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti altri:

“4. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 1° Direzione Interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.

5. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le Ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

6. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.

Spetta in particolare all'Osservatorio:

a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;

b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a), nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle Ripartizioni faunistico venatorie;

c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;

d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;

e) il coordinamento delle attività di inanellamento, degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;

f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, inserendosi nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le

università e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico venatorio italiane o straniere.

7. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo Statuto ed il Regolamento di attuazione riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 14.4:

«Al comma 1, rigo secondo, dopo le parole “per l'agricoltura e le foreste” aggiungere le seguenti altre: “sentito l'Osservatorio faunistico regionale”»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 15.2:

«Al titolo II aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 15 bis
Osservatorio Faunistico Siciliano

1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'Osservatorio faunistico siciliano.

2. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e del loro rapporto con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna. Spetta in particolare all'Osservatorio.

a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;

b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitu-

dini alimentari delle specie di cui alla lettera a), nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle Province regionali;

c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;

d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;

e) il coordinamento delle attività di inanellamento, degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;

f) il coordinamento dell'elaborazione del Piano faunistico-venatorio;

g) la cura di rapporti di ricerca, di collaborazione con le università o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio;

h) la pubblicazione di un periodico di informazione sulla fauna selvatica, sull'andamento delle presenze faunistiche, sul risultato dei censimenti, sui dati relativi ai prelievi venatori e su quelli riguardanti le singole specie ricoverate presso i centri di recupero.

3. L'Osservatorio faunistico siciliano collabora con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, opera d'intesa con le Province regionali fornendo consulenze alle stesse.

4. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, nel numero e con le qualifiche stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il decreto di cui al comma 4 determina altresì il numero e le specializzazioni dei ricercatori e del personale tecnico esterni, da assumere con contratto a termine di diritto privato non rinnovabile, di cui l'Osservatorio faunistico siciliano può avvalersi, in casi eccezionali e comunque ove manchino nei ruoli della Regione dipendenti dotati della necessaria competenza e professionalità, per il primo triennio di funzionamento, previa convenzione con università o altri enti pubblici specializzati nei settori di competenza dell'Osservatorio medesimo.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto ed il regolamento di attuazione riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. All'Osservatorio faunistico siciliano è preposto un direttore generale scelto tra funzionari regionali con la qualifica del direttore dal Presidente della Regione. È altresì nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con la qualifica di direttore scientifico un tecnico bio-naturalista laureato di comprovata e pluriennale esperienza scientifica nel settore faunistico-venatorio. Il direttore scientifico, ove manchino all'interno dell'Osservatorio dipendenti dotati di idonee competenze e professionalità, può essere scelto con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore al quinquennio.

8. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale, con l'espletamento delle proprie funzioni, dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 15.3:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Articolo 15 ter

Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche

1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche”;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 4.10:

«*All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:*

“L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico sici-

liano e il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 per motivate ragioni connesse all'assistenza faunistica.

Per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità si prescinde dai suddetti pareri»»;

- dalla Commissione:

emendamento 4.30:

«All'articolo 4, comma 2, aggiungere il seguente periodo:

“Per gli aspetti sanitari le Ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia”»;

- dagli onorevoli Zanna e Piro:

subemendamento 4.30.1, all'emendamento 4.30:

«Dopo la parola “Sicilia” aggiungere le seguenti altre: “sentito il parere dell'Osservatorio faunistico regionale”»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 8.9:

«All'articolo 8, comma 2, lettera n) dopo le parole “Aziende delle foreste demaniali” aggiungere le seguenti altre: “sentito il parere dell'Osservatorio faunistico siciliano”».

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento 8.40.1 all'emendamento 8.40:

«Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti altri:

“9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998 e 1999, la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

10. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione dell'esercizio medesimo.

La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni, per l'anno 1998, nel codice 03.08.06 mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata con l'articolo 14, della L.R. 23 maggio 1991, n. 32 e, quanto a lire 200, per l'anno 1999 nel codice 1001”».

Pongo in votazione il subemendamento 8.40.1 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 8.40 come modificato.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 8.41:

«Nell'intestazione del Titolo II, dopo le parole “Ripartizione faunistico-venatoria” aggiungere “Osservatorio faunistico siciliano”.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 14.4, a firma dell'onorevole Zanna. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro precluso l'emendamento 15.2 a firma degli onorevoli Morinello ed altri.

Pongo in votazione l'emendamento 15.3, a firma degli onorevoli Morinello ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.10 degli onorevoli Morinello ed altri. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 4.30.1 a firma degli onorevoli Zanna e Piro. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.30 della Commissione, come modificato.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 8.9, a firma degli onorevoli Morinello ed altri. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 11 ed agli emendamenti ad esso presentati di cui dò lettura:

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 11.9:

«L'articolo 11 è *soppresso*»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 10.14:

«L'articolo 11 è *sostituito con il seguente*:

“Articolo 11

Comitato regionale faunistico-venatorio

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il Comitato regionale faunistico venatorio.

2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste o, su apposita delega, dal direttore regionale per gli interventi strutturali in agricoltura ed è composto:

- dal direttore regionale degli interventi strutturali in agricoltura o suo delegato;

- dal direttore regionale delle foreste o suo delegato;

- dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o suo delegato;

- da un dirigente tecnico del ruolo delle foreste;

- da un dirigente tecnico del ruolo dell'agricoltura;

- da due dirigenti amministrativi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste di cui uno con funzioni di segretario;

- da un dirigente tecnico naturalista designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

- da un dirigente tecnico naturalista designato dall'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali;

- da un sottufficiale del corpo forestale;

- dall'ispettore veterinario regionale;

- dal direttore dell'Istituto zooprofilattico siciliano;

- da uno zoologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un agronomo, un veterinario scelti tra docenti universitari e su terne proposte per ciascuna professionalità dalla università dell'Isola;

- da tre rappresentanti designati rispettivamente dalle sezioni regionali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/86 ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni;

- da tre rappresentanti scelti tra quelli designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale;

- da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti a livello regionale;

- da un rappresentante designato congiuntamente dagli enti parco.

3. Il Comitato, oltre ai pareri specificamente richiamati dalla presente legge, esprime pareri su materie di carattere generale e sugli atti di programmazione.

4. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti del Comitato, con esclusione dei rappresentati delle associazioni venatorie, non devono essere titolari di licenza di caccia.

6. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta»;

- dagli onorevoli Beninati e Crisafulli:

emendamento 11.6:

«Il comma 2 è *soppresso*»;

- dal Governo:

emendamento 11.24:

«Al comma 3, lettera a) dopo le parole “dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste” aggiungere le seguenti altre: “da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali svolge le funzioni di segretario”»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 11.5:

«Al comma 3 sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

“d) da un rappresentante di ciascuna delle sei associazioni venatorie riconosciute in ambito regionale e maggiormente rappresentative in Sicilia e designato dalla stesse;

e) da un rappresentante per ciascuna delle sei associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute in ambito regionale e maggiormente rappresentative in Sicilia e designato dalla stesse;”»;

– dal Governo:

emendamento 11.7:

«Al comma 3 la lettera d) è sostituita con la seguente:

“d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale designato dalla stessa”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 11.16:

«Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente: “d) dal Presidente regionale o da un suo designato di ogni associazione venatoria riconosciuta in campo regionale”»;

dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 11.10:

«Al comma 3, lettera d) sostituire le parole “tre rappresentati” con le seguenti altre: “un rappresentante per ciascuna”;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) da un rappresentante dell’associazione ambientalista più rappresentativa tra quelle riconosciute in ambito regionale dalla stessa designato”»;

emendamento 11.11:

«La lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“d) da un minimo di tre ad un massimo di cinque rappresentanti delle associazioni venatorie più rappresentative in Sicilia riconosciute in ambito regionale designati dalle stesse”»;

– dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 11.10.1, all’emendamento 11.10:

«Alla lettera e) sostituire le parole “da un rappresentante dell’associazione ambientalista più rappresentativa” con le parole “da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti, analogamente a quanto previsto per le associazioni venatorie, delle associazioni ambientaliste più rappresentative”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 11.17:

«Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) dal Presidente regionale o da un suo rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta”»;

– dal Governo:

subemendamento 11.17.1, all’emendamento 11.17:

«Sopprimere la parola “dal Presidente regionale o” e la parola “suo” ed aggiungere alla fine “ai sensi della presente legge”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 11.4:

«Al comma 3, lettera e) sostituire la parola “due” con la parola “tre”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 11.13:

«Al comma 3, lettera e) sostituire la parola “due” con la parola “tre”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 11.18:

«Al comma 3 lettera f) sostituire le parole “da un rappresentante” con le parole “da tre rappresentanti”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 11.14:

«Al comma 3 la lettera g) è soppressa»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa

emendamento 11.19:

«Al comma 3 la lettera g) è soppressa»;

- dalla Commissione:

emendamento 11.23:

«Al comma 3, lettera g), dopo la parola "italiano" aggiungere le seguenti altre:

"titolare di affisso ENCI con esperienza decennale nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 11.20:

«Al comma 3, lettera g) sostituire le parole "dalla Federazione ornicultori italiana" con le parole "dall'Istituto nazionale di fauna selvatica»;

emendamento 11.21:

«Al comma 3 lettera g) dopo le parole "un esperto ornitologo" aggiungere le seguenti altre: "da un esperto mammalogo e un esperto erpetologo»;

- dall'onorevole Beninati:

emendamento 11.15:

«Al comma 3 aggiungere la seguente lettera l): "l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina scelto fra quelli con anzianità di decreto non inferiore a cinque anni»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 11.12:

«Al comma 3 aggiungere la seguente lettera l): "l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina scelto tra quelli con anzianità di decreto non inferiore a cinque anni»;

- dal Governo:

emendamento 11.8:

«Al comma 3 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera l):

"l) da un rappresentante degli allevatori di

selvaggina segnalato dall'associazione riconosciuta»;

- dagli onorevoli Speranza ed altri:

emendamento 11.1:

«Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti altre:

"l) due esperti muniti di porto d'armi da almeno dieci anni nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

m) un rappresentante degli allevatori di selvaggina autoctona nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste»;

- dal Governo:

emendamento 11.2:

«Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'Agricoltura e le foreste entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni»;

- dall'onorevole Zanna:

emendamento 11.22:

«Il comma 5 è soppresso»;

- dal Governo:

emendamento 11.3:

«Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente».

Pongo in votazione l'emendamento 11.9, dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 10.14, a firma del-

l'onorevole Piro, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 21.05
è ripresa alle ore 21.11)*

La seduta è ripresa.

Pongo in votazione l'emendamento 10.14 a firma dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 11.6 degli onorevoli Beninati e Crisafulli.

BENINATI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento 11.24 del Governo. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.5 degli onorevoli Morinello ed altri. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi;

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.7 del Governo. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro superati gli emendamenti 11.16 degli onorevoli Zanna e Capodicasa e 11.11, degli onorevoli Bufardeci ed altri.

Si passa al subemendamento 11.10 degli onorevoli Piro e Guarnera.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 11.10.1 degli onorevoli Bufardeci ed altri.

BUFARDECI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione il subemendamento 11.17.1 del Governo. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.17, a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa, come modificato.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Per assenza dall'Aula degli onorevoli firmatari, dichiaro decaduto l'emendamento 11.4.

Dichiaro precluso l'emendamento 11.13, a firma dell'onorevole Piro.

Pongo in votazione l'emendamento 11.18 a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti, 11.14, degli onorevoli Piro ed altri, e 11.19, degli onorevoli Zanna e Capodicasa, aventi identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Pongo in votazione l'emendamento 11.23 della Commissione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.20 degli onorevoli Zanna e Capodicasa. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 11.21, degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarei per eliminare la lettera g) in quanto ritengo del tutto inutile inserire un esperto di cani e un esperto di uccelli in questo nutrito comitato nel quale sono già previsti alcuni esperti e competenze che successivamente e ulteriormente specifichiamo. Poiché non è stato approvato l'emendamento soppressivo della lettera g), pongo una questione di merito

e di sostanza: cioè se chiamiamo a fare parte del comitato regionale faunistico-venatorio degli esperti di fauna selvatica, dobbiamo tener presente che la fauna selvatica non è costituita soltanto dagli uccelli, ma comprende anche i mammiferi e i rettili dunque, per serietà e coerenza, dovremmo includere in questo Comitato anche l'esperto di mammiferi e l'esperto di rettili, cioè l'erpetologo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.21.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.8 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 11.12, degli onorevoli Bufardeci ed altri e 11.15 dell'onorevole Beninati aventi identico contenuto.

Per assenza dall'Aula degli onorevoli firmatari, dichiaro decaduto l'emendamento 11.1.

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 11.22 dell'onorevole Zanna.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché il Comitato regionale faunistico-venatorio è un organo tecnico-consulativo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste, credo che stabilire che esso decida a maggioranza sia senz'altro fuori luogo.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Zanna, come dovrebbe decidere, allora?

ZANNA. Il Comitato dà un parere consultivo che non può essere espresso con un voto a maggioranza...

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. E qualora ci fossero due pareri contrastanti, quale dovrebbe prevalere?

ZANNA. Poiché non è vincolante, l'Assessore può decidere quale scegliere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.22.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.3 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, si riprende l'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso presentati di cui dò lettura:

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.10:

«L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22
Gestione degli A.T.C.

1. Ad ogni ATC è preposto un dirigente della competente ripartizione faunistico venatoria, con funzioni di responsabile.

2. Il responsabile esercita le seguenti funzioni:

a) stabilisce, sentito il Comitato di gestione, il piano quinquennale di gestione dell'ATC;

b) organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati per la stesura del catasto ambientale dell'ATC e provvede agli eventuali aggiornamenti;

c) redige una mappa dell'ATC, da aggiornarsi ogni anno, in cui devono essere indicate chiaramente le zone gravate da particolari vincoli e divieti;

d) organizza i censimenti della fauna che vive nell'ATC;

e) organizza il censimento dei capi abbattuti;

f) organizza le attività di miglioramento ambientale tese all'aumento della produzione naturale di fauna;

g) gestisce le risorse economiche destinate a incentivare i proprietari e i conduttori di fondi, singoli o associati, che si impegnino direttamente nelle attività di cui alla lettera f);

h) stabilisce le aree ed i periodi in cui è possibile svolgere attività di addestramento cani;

i) stabilisce il canone annuale per le diverse specie oggetto di prelievo venatorio e organizza, sentito il Comitato di gestione, eventuali turni di caccia;

l) redige annualmente un piano di gestione ed una relazione consuntiva;

m) organizza la partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

n) indice almeno due volte l'anno una riunione del Comitato di gestione per acquisire informazioni e pareri circa la gestione dell'ATC;

o) segnala agli organismi competenti i danni arrecati dalla fauna e dall'attività venatoria alle colture agricole e ad altre attività economiche perché possano valutarli, procedere agli eventuali indennizzi, approvare i provvedimenti tesi alla eventuale riduzione o eliminazione delle cause di tali danni;

p) amministra i fondi destinati alla gestione dell'ATC”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 22.1:

«L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22
Organi di gestione

“1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione all'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che all'attività prevista dal comma 11 dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992.

2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale e nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45

giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali, le competenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.

3. I Comitati durano in carica quattro anni»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.14

«Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“La gestione nell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione che nel suo seno elegge un Presidente”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.11:

«Al comma 1 sopprimere le parole “dal dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria”»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.5:

«Al comma 1 sostituire le parole “dal dirigente preposto alla Ripartizione faunistico venatoria” con le parole “un esperto faunista con la laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche o agrarie”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.12:

«Al comma 1 dopo la parola “presieduto” aggiungere le seguenti altre: “da un componente eletto all'interno dello stesso comitato di gestione”»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 22.3:

«La lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“a) un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a livello re-

gionale operanti nell'Ambito Territoriale di Caccia, dalle stesse designato”;

la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“c) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia, tra quelle riconosciute a livello regionale, dalla stessa designato”»;

- dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 22.3.1, all'emendamento 22.3:

«Alla lettera c) sopprimere le parole “tra quelle”»;

subemendamento 22.3.2, all'emendamento 22.3:

«Alla lettera c) sostituire le parole “dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa” con le seguenti altre: “per ciascuna delle associazioni ambientaliste operanti”»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.6:

«Al comma 3, lettere a) e b) sostituire la parola “tre” con la parola “un”»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.15:

«Al comma 3, lettera a) sostituire la parola “tre” con la parola “quattro”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 22.13:

«Al comma 3, lettera c) sostituire la parola “due” con la parola “tre”»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 22.2:

«Al comma 3, lettera c) sostituire la parola “due” con la parola “tre”»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.16:

«La lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“c) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime”»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 22.4:

«Al comma 3, lettera c) sostituire la parola “due” con la parola “un”»;

emendamento 22.7:

«La lettera d) del comma 3 è soppressa»;

emendamento 22.8:

«La lettera c) del comma 4 è soppressa»;

– dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 22.9:

«Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo:

“È convocato altresì dalla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio per fornire parere su tutte le iniziative istituzionali attinenti all'attività venatoria di competenza della stessa”»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 22.17:

«Aggiungere il seguente comma:

“7. Il comitato di gestione per i compiti assegnati può avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole, protezioniste e cooperative del settore con le quali può stipulare convenzioni. Il comitato, con voto espresso a maggioranza assoluta dei presenti, può deliberare eventuale tassa di partecipazione economica all'ATC, che non può superare il 50% della tassa regionale di cui alla presente legge”».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro, Mele e Guarnera il seguente emendamento 23.11:

«L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

Comitato di gestione dell'ATC

1. Per ogni ATC viene costituito un Comitato di gestione di cui fanno parte:

- un rappresentante dei cacciatori iscritti in quell'ATC scelto fra una terna proposta dalle associazioni dei cacciatori presenti in provincia;
- un rappresentante dei proprietari e conduttori dei fondi inclusi nell'ATC;
- un rappresentante dei comuni che insistono nell'ATC;
- un rappresentante degli agricoltori residente all'interno dell'ATC scelto fra una terna proposta dalle associazioni di categoria degli agricoltori presenti in provincia;
- un rappresentante scelto tra quelli designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 349/86 ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni;

2. Il Comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:

- a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;
- b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;
- c) su proposta del responsabile delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;
- d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;
- e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;
- f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.

3. Il Comitato di gestione è nominato con decreto dell'Assesora regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati”».

Onorevoli colleghi, procediamo alla votazione

dell'emendamento 23.11 testé comunicato, la quale - avverto - avverrà per parti separate.

Pongo in votazione il comma 1. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione il comma 2. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il comma 3. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 22.1, degli onorevoli Morinello ed altri, e 22.14, degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

Si passa agli emendamenti 22.11 e 22.12 degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 22.5, dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro decaduti: l'emendamento 22.3, degli onorevoli Bufardeci ed altri, ed i subemendamenti 22.3.1 e 22.3.2 degli onorevoli Piro e Guarnera.

Si passa all'emendamento 22.6, dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 22.15, degli onorevoli Zanna e Capodicasa. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 22.13, degli onorevoli Piro ed altri, e 22.2, degli onorevoli Morinello ed altri, aventi identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Dichiaro preclusi gli emendamenti 22.16, degli onorevoli Zanna e Capodicasa, e 22.4, dell'onorevole Di Martino.

Si passa all'emendamento 22.7 dell'onorevole Di Martino.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 22.17, degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

ZANNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro precluso l'emendamento 22.8, dell'onorevole Di Martino.

Pongo in votazione l'emendamento 22.9, degli onorevoli Bufardeci ed altri.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Onorevoli colleghi, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 48. Invito il deputato segretario a darne lettura.

PIRO, segretario:

«Articolo 48
Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso specificati:

(in milioni di lire)

	1997	1998	1999
Art. 2, comma 6,	-	200	200
Art. 5, comma 2,	15	80	80
Art. 7	160	300	300
Art. 8	700	2.000	2.000
Art. 11, comma 6,	20	80	80
Art. 21, comma 8,	-	900	900
Art. 22, comma 8,	-	100	100
Art. 26	50	100	100
Art. 28	20	200	200
Art. 30	60	120	120
Art. 35	140	1.200	1.200
Art. 38	75	1.400	1.400
Art. 41, comma 6,	-	100	100
Art. 43	130	500	500
Art. 44	50	300	300
Totali	1.420	7.580	7.580

2. Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999 saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere di lire 1.420 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle disponibilità degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo appresso riportati: 16259-16261-16262-16263-16265-16269-16308-16309-16310-16311-16312-16314-16316-56301-56302.

4. La spesa di lire 7.580 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.878 milioni nel codice 2001».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

-dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 48.1:

«All'articolo 6, comma 5 aggiungere:
“ 1997 1998 1999
100 100 100”»;

- dagli onorevoli Villari e Navarra:

emendamento 48.2:

«Al comma 2 aggiungere il seguente periodo:
«Nell'ambito di quanto previsto dalla Direttiva CEE 409/79 e successive modifiche sono fatte salve le cacce tradizionali:

il prelievo venatorio su tale selvaggina e specificamente per quaglia e tortora è consentito a partire da metà Agosto (Migratoria estiva), per tordi, beccacce ed anatidi è consentito nel mese di Febbraio (ripasso invernale)»»;

- dagli onorevoli Leanza ed altri:

emendamento 48.3:

«Aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 48 bis

All'articolo 5 della legge regionale approvata dall'A.R.S. nella seduta del 28/7/1997 avente per oggetto “Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti in favore del personale dei consorzi di bonifica e delle cooperative cantine sociali”;

al n. 1, dopo le parole “nazionali di categoria” aggiungere “o comunque assunti per pubblico concorso”»;

- dal Governo:

emendamento 48.4:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. Per far fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'Agricoltura e per le Foreste può autorizzare il personale del Corpo Forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a 90 ore complessive con un massimo individuale di 40 ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2 ed all'art. 19, comma 2 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il cap. 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di L. 2.000 milioni”»;

- dall'onorevole Crisafulli:

subemendamento 48.4.1 all'emendamento 48.4:

«*All'ultimo rigo sostituire “2000 milioni” con “3000 milioni”*»;

- dal Governo:

emendamento 48.5:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Il cap. 16602 del bilancio della Regione, rubrica “Assessorato agricoltura e foreste” è incrementato di lire 28.000 milioni”»;

- dall'onorevole Crisafulli:

subemendamento 48.5.1 all'emendamento 48.5:

«*Sostituire “28.000 milioni” con “27.000 milioni”*»;

- dal Governo:

emendamento 48.6:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Il cap. 56756 del bilancio della Regione, rubrica “Assessorato agricoltura e foreste” è incrementato, per l'esercizio finanziario 1997, di lire 3.000 milioni”»;

emendamento 48.7:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Per spese a pagamento non differito relative ed opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di L. 5.000 milioni (capitolo 55851)”»;

emendamento 48.9, aggiuntivo agli emendamenti 48.4, 48.5, 48.6 e 48.7:

«1. All'onore di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli emendamenti 48.4, 48.5, 48.6 e 48.7 si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alle leggi 1 agosto 1981, n. 423 e 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3»;

subemendamento 48.9.1, all'emendamento 48.9:

«*Al comma 2 sopprimere “1 agosto 1981, n. 423”*»;

- dagli onorevoli Grippaldi, Crisafulli e Gianopolo:

emendamento 48.10:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“*Rifinanziamento legge 4 aprile 1995 n. 28*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni tra cui la legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, nonché per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti o da abbattere negli anni 1996 e 1997 è autorizzata una ulteriore

spesa di L. 16.000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle Aziende Unità Sanitarie della Sicilia per l'indennizzo negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 per la corresponsione per gli stessi anni del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'attività di risanamento.

2. All'onere di lire 16.000 milioni di cui al comma 1 si provvede mediante le disponibilità del capitolo 21257 (Fondi globali) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997";

- dalla Commissione:

emendamento 48.11:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Con l'entrata in vigore della presente legge è soppresso il CRPPN.

Le funzioni e i compiti riferiti al CRPPN in forza dell'articolo 4 della L.R. 98/81 come modificato dall'art. 2 della L.R. 14/88, sono attribuiti al Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale istituito presso le province regionali ai sensi dell'art. 37 della L.R. 14/88.

I compiti del CRPPN previsti al punto a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 98/81, come modificato dall'art. 2 della L.R. 14/88, sono attribuiti all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio Provinciale Scientifico e la competente Commissione legislativa”»;

- dal Governo:

emendamento 48.12:

«*Al comma 4 dell'art. 3 della legge 27.5.1997, n. 16 dopo le parole “piogge alluvionali” aggiungere “del 1993”;*

emendamento 48.13:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“1. Per onorare la memoria di padre Bernardino da Ucria, nel centenario dell'Orto botanico di Palermo di cui è stato il fondatore, l'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste è autorizzato ad erogare all'Azienda delle foreste demaniali un contributo di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1997 per la realizzazione di un giardino botanico di piante officinali nel comune di Ucria.

2. L'Azienda delle Foreste demaniali si avvarrà, per la realizzazione del giardino botanico, della consulenza tecnico-scientifica dell'Orto botanico di Palermo.

3. Ai relativi oneri...”»;

emendamento 48.15:

«*Aggiungere il seguente articolo:*

“Per onorare la memoria di Bernardino da Ucria, nel bicentenario dell'orto botanico di Palermo di cui è stato il fondatore, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite la Direzione foreste promuove la realizzazione di un giardino botanico nel Comune di Ucria in terreni di proprietà dello stesso Comune.

La Direzione foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste nella realizzazione del giardino botanico si avvarrà, per gli aspetti tecnico-scientifici, dell'Orto botanico dell'Università degli studi di Palermo con il quale stipulerà apposita convenzione.

Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 del bilancio della Regione”»;

- dall'onorevole Giannopolo:

emendamento 48.14 sostitutivo all'emendamento 48.10:

“1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n.12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti o da abbattere negli anni 1993 e successivi è autorizzata una ulteriore spesa di lire 20.000 milioni per il pagamento delle somme dovute dalle Aziende unità sanitarie locali per l'indennizzo dei capi di bestiame abbattuti negli anni 1993 e seguenti e per la corresponsione per gli stessi anni del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'attività di risanamento.

2. I pagamenti di cui al comma 1 avverranno fino ad esaurimento delle somme disponibili e a totale copertura delle indennità spettanti per ogni anno di riferimento.

3. All'onere di lire 20.000 milioni di cui al

comma 1 si provvede mediante le disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997"»;

- dall'onorevole Drago:

emendamento 48.16:

«Aggiungere il seguente articolo:

"1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'art. 6 del D.P.R. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare mensilmente elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini alla Azienda Unità Sanitaria Locale competente anche mediante supporto magnetico"»;

- dal Governo:

subemendamento 48.16.1 all'emendamento 48.16:

«Aggiungere i seguenti commi:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalità del progetto "zone interne" destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla legge regionale n.26/88 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 56305).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, l'Assessore regionale per l'Agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto all'articolo 8 della legge regionale n. 12/89 e successive modificazioni ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia, fisserà l'ammontare della spesa destinata alle finalità del comma 1"».

Pongo in votazione l'emendamento 48.1, degli onorevoli Piro ed altri. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro improponibili gli emendamenti 48.2 degli onorevoli Villari e Navarra e 48.3 degli onorevoli Leanza ed altri.

Pongo in votazione il subemendamento 48.4.1, dell'onorevole Crisafulli.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 48.4. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 48.5.1, dell'onorevole Crisafulli.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, come modificato, l'emendamento 48.5, nel Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 48.6, del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 48.7 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 48.9.1 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, come modificato, l'emendamento 48.9 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro improponibile l'emendamento 48.10, degli onorevoli Grippaldi, Crisafulli e Giannopolo.

Si passa all'emendamento 48.11, della Commissione.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 48.12 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro improponibili gli emendamenti 48.13 e 48.15 del Governo, 48.14 dell'onorevole Giannopolo e 19.1 degli onorevoli Crisafulli ed Alfano.

Pongo in votazione il subemendamento 48.16.1 del Governo.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, come modificato, l'emendamento 48.16, a firma dell'onorevole Drago; preciso che tale testo ha avuto il parere della Commissione Bilancio.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per la quadratura finanziaria.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti aggiuntivi:

emendamento 48.17:

«Nella denominazione del Capitolo 14210 della rubrica servizi generali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997 del Bilancio della Regione Siciliana aggiungere la dizione: "Spesa per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale del Corpo Forestale della Regione"»;

emendamento 48.18:

«All'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 è aggiunto il seguente punto 5):

"5. interventi necessari alla eliminazione di

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o infrastrutture pubbliche, ancorché ricadenti su aree demaniali dovute a fenomeni franosi, caduta massi o ad altri fattori di instabilità anche se non determinate da eventi calamitosi"»;

emendamento 48.19:

«Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di pubblicazione nella GURS dell'esito favorevole del controllo comunitario concernente gli interventi di cui al comma 1, le disposizioni in contrasto di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 13, sono abrogate"».

Li dichiaro improponibili.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 49.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 49

Norma di salvaguardia comunitaria

1. L'articolo 38 è comunicato alla Commissione europea entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento CEE n. 26/62.

2. Dopo 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Unione europea della comunicazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a dare esecuzione agli interventi previsti dall'articolo 38 della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 49.1, interamente sostitutivo:

«Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

"Gli interventi di cui agli articoli della presente legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea"».

Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 50.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 50

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge e per il titolo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per consentire alla Commissione Bilancio di riunirsi al fine di dare copertura ai disegni di legge pendenti.

Invito, pertanto gli onorevoli componenti la Commissione Bilancio a riunirsi immediatamente.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 22.07,
è ripresa alle ore 23.45)

La seduta è ripresa.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Catania, D'Aquino e Vicari hanno chiesto congedo per la seduta di oggi.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Discussione del disegno di legge «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A)

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge numero 488/A: «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia», posto al numero 2 del secondo punto dell'ordine del giorno.

Invito i componenti la seconda Commissione "Bilancio" a prendere posto nell'apposito banco.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Aulicino per svolgere la relazione.

AULICINO, *relatore*. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono obbligato, vista anche l'ora tarda e per evitare di compiere qualche errore o dimenticanza, a rassegnare su questa materia alcune considerazioni. È questa, infatti, una materia di estrema delicatezza e complessità ed è strano che un disegno di legge di tale ampiezza, su cui ci accingiamo a deliberare qualcosa come circa 1.200 miliardi, arrivi in Aula a quest'ora ed a chiusura di sessione, e – bontà sua – il relatore rinunci anche ad illustrare la relazione scritta della Commissione.

Signor Presidente, dopo la contrazione del mutuo in dollari, l'altra "perla" che questo Governo intende regalarci è il disegno di legge in discussione relativo alla riscossione dei tributi in Sicilia. È un disegno di legge che fa impallidire quelli ritenuti scandalosi ai tempi in cui gli

aggi si definivano attraverso disegni di legge senza riferimento ad alcun parametro.

La stampa nazionale e le forze politiche nazionali di diverso orientamento per anni hanno disquisito sul livello di mafiosità di quest'Assemblea considerata succube o, comunque, schiacciata dalle interferenze esterne di tipo mafioso.

Certo, se si guardano attentamente quelle leggi, qualche sospetto si può avere. Oggi queste leggi non si chiamano più aggi, si chiamano lettera a), lettera b), lettera c) e lettera d). Le situazioni sono più confuse e molti di noi, compreso chi vi parla, dopo avere trattato per diversi anni questa materia, ha difficoltà a capire tutti gli imbrogli che ci stanno sotto, e forse la stessa Magistratura ha difficoltà a capire, se è vero che da tempo esamina alcuni atti relativi alla riscossione.

Certo, signor Presidente della Commissione Bilancio, apprendo con piacere che la Commissione che lei presiede ha approvato un disegno di legge di questa ampiezza. Mi fa piacere che qui ci siano due dei maggiori protagonisti della Commissione Bilancio della passata legislatura, l'onorevole Capodicasa e l'onorevole Piro, i quali chiedevano all'assessore per il bilancio determinazione, trasparenza, chiarezza, attendibilità dei dati, e la maggioranza, compreso il presidente, il massimo che concedeva, onorevole Martino, era una presa d'atto non prevista dalla legge. Infatti, quest'ultima prevedeva che la Commissione Bilancio si pronunciasse; e non si riferiva a disegni di legge né a provvedimenti che avessero questa ampiezza, ma a provvedimenti di poche decine di miliardi relativi alle lettere a), b) e c) determinati dalla Commissione consultiva presieduta dal professore Corazzini.

Ebbene, gli stessi provvedimenti-tampone dovuti non furono neanche registrati dalla Corte dei Conti perché il pronunciamento della Commissione Bilancio non era conforme alla legge la quale, invece, prevedeva il pronunciamento e non la presa d'atto.

La verità è che attorno a questa lettera d) si sono consumati infiniti balletti, e a me dispiace che sia stato l'onorevole Tricoli, assessore per il bilancio che io stimo e rispetto moltissimo, a presentare un disegno di legge che è improponibile. E dirò anche il perché.

La lettera d) non è stata mai definita dalla Commissione paritetica: né regionale né nazio-

nale. Questa Assemblea in parte ricorderà che ad un certo momento io ho chiesto che venisse trasferita la competenza alla Commissione paritetica nazionale, e l'Assemblea approvò la proposta, perché in quella fase il presidente Corazzini si era dimesso in quanto contestava il fatto che la proposta avanzata all'Amministrazione regionale - che definiva attorno ad 80 miliardi la cosiddetta lettera d) (compenso aggiuntivo che dovrebbe rendere gestibile la riscossione) - conteneva dati non certificati dall'Assessore per il bilancio ed io non potevo certificarli perché questi dati venivano forniti dal Ministero del bilancio. Ci siamo recati diverse volte al Ministero del bilancio, anche quando fu istituita la Commissione nazionale, ma lo stesso Ministero si è rifiutato di certificarci quei dati perché a suo tempo erano stati forniti da un famoso consorzio che, a sua volta, li aveva dalla Montepascherit. E questo avveniva mentre in tutta Italia, onorevole presidente della Commissione Bilancio e onorevoli componenti il Governo, lo Stato aveva fatto in modo che i vari gestori segnalassero i dati ogni mese attraverso un dischetto.

In Sicilia questi dati non sono stati mai forniti. E non è sufficiente l'alibi che non c'è una amministrazione regionale rispondente - anche se questo è vero! Ma l'Assessorato del bilancio è stato saccheggiato, e non dico se in buona o in malafede; a mio avviso in malafede perché di fatto nessun assessore ha mai avuto la possibilità di discutere e di confrontarsi, con dati attendibili, neanche con la Commissione paritetica nazionale e quella regionale, le quali non avevano torto. Infatti esse sostenevano che se i dati forniti fossero stati esatti, allora il risultato finale sarebbe stato "X", ma se i dati forniti non fossero stati esatti, il risultato finale sarebbe stato "Y"; e, quindi, si quantificava la lettera d) che risultava essere smisurata rispetto al dato nazionale.

Io ricordo che allora, un ministro, che non si chiamava Visco ma Fantozzi, mi disse che non potevo appaltare la riscossione; perché allora sostenevo - e lo sostengo ancora oggi - che ero pronto ad appaltare e a fare il decreto senza il famoso abbattimento del 30 per cento che lo Stato faceva in sede nazionale. E lo faceva per tutti, per cui gli 80 miliardi previsti, ridotti del 30 per cento, diventavano circa 57, 58, 60 miliardi. Pur di appaltare la riscossione, dissi allora che mi

sarei assunto la responsabilità, se ci fosse stato un pronunciamento della Commissione paritetica nazionale o regionale, di procedere secondo le indicazioni della Commissione paritetica.

Ma nessuno poteva chiedermi di procedere senza alcuna indicazione, come avviene in questo momento, attraverso una fantomatica lettera su una materia che non rientra nella competenza statutaria, e che considero illegittima e priva di qualsiasi valenza. Il Ministro Visco non ha competenza a definire e a decidere su questioni che riguardano per Statuto l'Assemblea regionale siciliana. Questo è il dato che viene fuori.

Mi auguro, quindi, che il Commissario dello Stato, se saremo tanto folli da approvare questo disegno di legge, lo impugni.

Non è un problema di maggioranza o di minoranza, è un momento di verifica della situazione più complessa, più sporca e più complicata della Regione siciliana; e noi andiamo ad una transazione affidata ad una fantomatica Commissione paritetica nazionale, mentre esiste una Commissione paritetica regionale prevista per legge. Esiste una Commissione paritetica nazionale e, in assenza di un pronunciamento di tali Commissioni, ecco che arriva questa Commissione paritetica, insediata da questo Governo che - guarda caso! - dice che non dobbiamo liquidare neanche gli 80 miliardi previsti in linea di massima dall'Amministrazione regionale. E invece no: andiamo a liquidare, onorevole Assessore e onorevole Presidente, qualcosa come 106 miliardi per ogni anno, dal 1991 al 1996, e 85 miliardi dal 1996 al 2001; complessivamente, onorevoli colleghi, su questa materia noi andiamo ad impegnare 1200 miliardi a cuor leggero.

Io faccio la seguente proposta ai deputati di maggioranza e di opposizione: guardate allo specchio la vostra coscienza e, se avete chiari i dati ed i numeri, fate in modo che questo disegno di legge venga approvato; ma se non avete chiari né i numeri né i dati, perché sono inesistenti, perché quanto è stato fatto è arbitrario, non c'è alcuna verifica tecnica e il disegno di legge non può essere approvato e va restituito al mittente!

Ricordo di averne visti diversi di questi disegni di legge in Assessorato Bilancio e sempre ho fatto finta di non vederli perché una transazione sulla materia non poteva essere fatta in questo modo, pur essendo consapevole allora - come

sono consapevole oggi - che è una materia da definire. Ma è comodo farla definire ad un'Assemblea che su questa materia non ha alcun dato, né alcun parametro a cui riferirsi, se non quello della Commissione paritetica nazionale.

Ebbene, io sostengo che il ministro Visco non ha competenza in materia. Quando fu nominato commissario la Montepaschi-Serit, perché quel decreto fosse valido è stato necessario che l'Assessore regionale lo recepisce e ne facesse un altro. La Montepaschi-Serit contestò quella nomina che era dovuta perché, nell'ambito della riscossione operava già in Sardegna, che era l'ambito territoriale più vicino alla Sicilia e, quindi, questa era di loro competenza. Ebbene, la Montepaschi-Serit ha avuto sempre torto presso gli Organi giurisdizionali regionali, che hanno considerato legittimo il decreto dell'Assessore per il bilancio, stabilendo così che la competenza sulla materia non è del Ministero, ma dell'Assessore regionale per il bilancio.

Quindi, le proposte appartengono a questa Amministrazione regionale.

Onorevole Assessore per il bilancio, a me dispiace che stasera non abbia potuto parlare con il suo capo di gabinetto, che è stato anche responsabile delle finanze, perché volevo avere alcuni riferimenti certi prima di pronunziarmi. Io so per certo che un decreto del 1996, che stabiliva circa 65 miliardi - rispetto al dato nazionale era ben il 30 per cento in più -, fu registrato dalla Corte dei Conti perché era in armonia con gli orientamenti della Commissione paritetica nazionale.

Ebbene, quel provvedimento viene "liquidato" e si propone questo disegno di legge che io non ritengo possibile, perché se il ministro non ha competenza, non capisco allora come possa formulare una lettera in cui è egli stesso a definire tutto: lettera a), lettera b), lettera c), lettera d). In altri tempi, onorevole Grippaldi, quando trattavo questa materia in Commissione, c'era il rischio di manette e, se avessi proposto un disegno di legge di questo tipo, le manette probabilmente sarebbero scattate, perché questo disegno di legge non è né eticamente né politicamente proponibile! Non so come si possa approvare un disegno di legge di questa...

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, lei si

assume la piena responsabilità di quello che sta dichiarando?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente, mi assumo la piena responsabilità delle cose che dico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa ed è convocata la riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

*(La seduta, sospesa alle ore 00.01
di giovedì 14 agosto 1997,
è ripresa alle ore 2.33)*

La seduta è ripresa.

Comunicazione del programma dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola all'onorevole Pellegrino, desidero informarvi sull'esito della Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari.

La Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che l'onorevole Pellegrino terminerà il suo intervento.

Onorevole Pellegrino sul piano personale vorrei pregarla, di svolgere il suo intervento con la massima serenità. Esprimo la mia stima personale nei suoi confronti, mi permetta, però, di dirle che l'Aula parlamentare non può, in alcun modo, essere considerata una sede nella quale poter dire tutto e il contrario di tutto. È bene che lei si assuma la responsabilità delle sue dichiarazioni di fronte al popolo e di fronte all'Aula. Non vorrei che un particolare stato di emotività o un sentire eccessivamente il problema, avendolo vissuto direttamente, in prima persona, in qualità di assessore regionale, potesse incidere in qualche maniera sulla proprietà di linguaggio, che potrebbe arrecare danno - se non altro - all'immagine dell'Assemblea.

Preciso, altresì, che dopo l'intervento dell'onorevole Pellegrino seguirà una replica del Governo; dopodiché il disegno di legge sarà rinviato ad altra seduta.

La Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto, in questa fase della sessione, di procedere alla votazione finale dei disegni di legge già votati nell'articolato; di autorizzare riunioni di Commissioni legislative dal

25 al 31 agosto 1997; di svolgere sedute d'Aula in data 1° settembre 1997, con all'ordine del giorno anche la richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento interno dal gruppo Partito Socialista Sicilia, relativamente ai disegni di legge in materia di riforma elettorale che giacciono in Commissione da oltre 60 giorni.

Riprende la discussione del disegno di legge n. 488/A

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, le sue considerazioni mi obbligano ad alcune precisazioni: innanzitutto non c'è alcuna carica emotiva nel mio intervento di stasera, perché se avessi avuto l'intenzione di intervenire nella qualità di ex assessore per il bilancio mi sarei portato carte, relazioni; invece non ho portato nulla. Il mio è soltanto l'intervento di un siciliano che rivendica, rispetto a tale questione, determinate esigenze che riguardano anche il ruolo e la storia di questa Assemblea. E, in un rapporto di reciproco rispetto, signor Presidente, è tempo che precisiamo alcune cose.

Lei ha il diritto di sospendere la seduta e di gestire l'Aula nel rispetto del Regolamento, ma ogni deputato ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero anche quando, probabilmente, fa delle dichiarazioni che lei considera pesanti.

Io mi assumo la responsabilità delle cose che ho detto, e che non ho detto a caso. Certamente non ho voluto mortificare l'Assemblea ma, dal mio punto di vista, ridarle dignità e prestigio.

È tempo che in quest'Aula si decida che i deputati hanno diritto di assolvere al proprio ruolo; certe censure e certi giudizi dispensati qualche volta con una certa fretteolosità turbano il clima e il rapporto fra l'Assemblea e la Presidenza dell'Assemblea stessa.

Considero chiuso l'incidente e mi auguro che non si debba più ripetere perché ritengo di agire con prudenza e con rispetto. Personalmente sono fra coloro i quali in quest'Aula intervengono il meno possibile e, soprattutto, essendo stato Assessore nella precedente legislatura, non dimentico le responsabilità ed il ruolo che ho

avuto, però non accetto per il mio stile di vita né provocazioni né altro. Concludo, augurandomi che questa Assemblea possa riprendere il proprio cammino sull'argomento specifico.

Signor Presidente, all'articolo 1, del disegno di legge in discussione è prevista la corresponsione alla Montepaschi-Serit S.p.A., per l'attività svolta quale Commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi, un compenso di lire 635 miliardi e 800 milioni, per gli anni dal 1991 al 1996, pari a oltre 106 miliardi annui; importo non solo superiore a quello calcolato in varie sedi e con varie metodologie, ma anche di dubbia identificazione quantitativa. Infatti non si comprende quali elementi concorrano alla determinazione di detto importo, non essendo stato chiarito se, oltre al compenso, di cui alla più volte citata lettera d), siano inclusi fitto locali, contributo ex articolo 1 legge regionale 20/91, etc..

Poiché al comma 2 si fa riferimento a somme non specificate già erogate al Commissario, si aggiunge che per gli anni 1991-1992 la determinazione dei compensi spettanti al Commissario è stata legislativamente regolamentata sino ad includere i compensi di cui alle lettere a), b) e c), ed è prevista l'erogazione di un contributo straordinario ed il rimborso delle spese per locali ed arredi.

Il compenso di cui alla lettera d), quindi, ha decorrenza, giusta legge n. 75/93 recepita in sede regionale con legge n. 24/93, dal 1° gennaio 1993 e, pertanto, le somme da erogarsi con il presente disegno di legge non possono riguardare anche gli anni '91 e '92.

Si può ritenere, pertanto, che la predetta inclusione sia soltanto una svista dei proponenti, e non una gratuita ulteriore elargizione.

Inoltre, detta erogazione non è in linea con alcun parere di qualsivoglia Commissione consultiva. La prevista Commissione paritetica di cui all'articolo 6 si presuppone non possa dare alcun parere tecnico sulla congruità del compenso, ma possa soltanto esaminare la situazione tecnico-contabile relativa alle spettanze da collegare sempre ad un parametro definito da un organo tecnico che non può essere che la Commissione consultiva.

Inoltre, in virtù dell'obbligo di informazione (legge regionale numero 35/90), il gestore del servizio deve fornire tutti i dati relativi alla ri-

scossione. Infatti, il Ministero, nel restante territorio nazionale ha predisposto un disco magnetico *standard* dove vanno riepilogati i dati che poi sono gli elementi base per la determinazione delle lettera d). Onorevole assessore, se ha soltanto un elemento base me lo dica, io ne prendo atto e chiedo scusa a quest'Assemblea ed anche al Governo! Voglio soltanto un elemento!

Pertanto, se il Governo non fornisce i dovuti chiarimenti sulla funzione e i compiti specifici di detta Commissione paritetica, la sua costituzione nonché i compensi da corrispondere ai componenti non rappresentano altro che un assurdo onere ed un volere ulteriormente complicare la già incerta ed indeterminata situazione. Il tutto potrebbe tradursi anche in duplicazione di interventi, che assumerebbero la natura di indebite elargizioni.

Al comma 3 del medesimo articolo 1, il compenso da erogare assume, invece, le caratteristiche del contributo straordinario.

Sarebbe opportuno che il Governo giuridicamente e tecnicamente chiarisse la differenza fra il compenso effettivamente dovuto e il contributo straordinario, del quale si ripropone la erogazione.

Per evidenti ragioni di chiarezza interpretativa, le previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3 andrebbero meglio coordinate con i riferimenti anche alla norma di cui al comma 4.

Inoltre, sempre relativamente al comma 4, per meglio garantire l'erario si fa osservare che, invece di riconoscere degli interessi in favore del Commissario, allo stesso - in base a quanto previsto dall'articolo 61 del D.P.R. 43/88 - possono concedersi tolleranze per pari importo da revocare in sede di adeguamento delle varie rate del contributo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce di queste considerazioni e di altre non rappresentate, ritengo che un provvedimento di questo tipo e di tale estensione necessiti di una riflessione ponderata ed approfondita.

Noi stiamo impegnando 1.200 miliardi di lire su un terreno minato e, quindi, avere chiesto al Governo di riferire se i criteri, i parametri sono attendibili e non siano frutto soltanto di intenzione, avere chiesto il chiarimento dei rapporti fra Stato e Regione in un momento in cui discutiamo di queste vicende - e dobbiamo prendere atto che l'intervento del Ministro, nel modo

in cui si realizza, è fuori luogo – non penso sia stato un atto di irresponsabilità ma un tentativo, dal mio punto di vista, di dare ruolo, prestigio, funzione e dignità a quest’Aula e ai parlamentari che la rappresentano.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un noto filosofo tedesco del secolo scorso ha coniato una massima: “l’uomo indignato è sempre bugiardo”; e, quando ogni tanto succede che qualcosa viene messa in dubbio da fatti o da episodi della nostra esistenza quotidiana, mi rendo conto che questa massima è sempre valida, è sempre viva, è assolutamente vera e, addirittura – senza offesa – coglie nel segno, come nel caso specifico dell’intervento dell’onorevole Pellegrino.

Onorevole Pellegrino, poc’anzi lei ha esordito dicendo che la seconda “perla” del Governo dopo la contrazione del mutuo in dollari... e già un ex assessore per il bilancio e le finanze che afferma che l’Amministrazione regionale può contrarre un mutuo in dollari dà il segno dell’attendibilità di chi riferisce ciò che poc’anzi è stato riferito in Aula.

Io mi chiedo come possa un ex assessore per il bilancio e le finanze dire che l’Amministrazione regionale è autorizzata, in base non so a quale legge o a quale regolamento, a contrarre un mutuo in dollari. Anche al cittadino comune è noto che i mutui in Italia, sia da parte dello Stato, sia da parte delle regioni, dei comuni, di tutti gli enti si possono contrarre soltanto in lire italiane!

DI MARTINO. O in Ecu.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. O in Ecu; ecco, tutt’al più si poteva pensare a questo, ma sicuramente non a farlo in dollari!

Il mutuo di cui parlava poc’anzi l’onorevole Pellegrino è stato contratto per un pareggio di bilancio lasciati in eredità dalle amministrazioni precedenti, tra cui quella dell’onorevole Pellegrino. Questi mi ha lasciato in eredità l’unico mutuo realmente acceso, al tasso corrente

di circa il 10.5 per cento, cioè due punti e mezzo in più rispetto al tasso del mutuo contratto da questo Governo; facendo, dunque, un calcolo sommario alla comunità siciliana costa circa 40-50 miliardi l’anno in più. Mutuo del quale, naturalmente, ho immediatamente chiesto la rinegoziazione al Banco di Sicilia e conto, l’anno prossimo, di fare risparmiare all’erario regionale circa quaranta miliardi cercando di contenere – perché siamo sempre in emergenza – tutti i danni arrecati dalle amministrazioni degli anni precedenti, in particolare quella dell’onorevole Pellegrino (infatti, l’onorevole Pellegrino ha ricoperto la carica di assessore per il bilancio e le finanze, credo, per circa tre anni).

E, allora, bisogna capire perché l’indignazione dell’onorevole Pellegrino si è manifestata con questi toni così accesi, con questa veemenza e, addirittura, con le previsioni catastrofiche di cui dirò successivamente.

L’onorevole Pellegrino ha parlato del fatto che le lettere a), b), c) e d) non sono state mai determinate, che ci sono degli imbrogli (ha detto testualmente: “So io gli imbrogli che ci stanno sotto”). Io vorrei che l’onorevole Pellegrino ci desse una spiegazione al riguardo perché francamente non riesco a comprendere. Posso soltanto dirle che, rispetto al periodo in cui lei ha ricoperto la carica di assessore per il bilancio, il sistema non è mutato (stesse commissioni, stessa Corte dei Conti, stesso CGA), con la differenza che, dal momento in cui mi sono insediato, non oggi ma quattro mesi fa, ho ottenuto il parere della Commissione consultiva nazionale sulla lettera d); ho emanato il decreto e ne ho ottenuto la registrazione presso la Corte dei Conti. Ho stilato il bando, su cui ho avuto il parere favorevole della Commissione consultiva regionale e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ed infine l’ho pubblicato. Tutto questo è avvenuto in meno di otto, nove mesi da quando mi sono insediato. Ho fatto, quindi, tutto quello che le amministrazioni precedenti non erano state in grado di fare in merito alla determinazione dei compensi del concessionario; in questo caso del commissario.

Penso che non ci troveremmo qui se questo compito lo avessero svolto le amministrazioni che ci hanno preceduto e, in particolare, quella che avrebbe avuto istituzionalmente il compito di

farlo, atteso che la legge a cui si è fatto riferimento è proprio di quel periodo in cui l'onorevole Pellegrino era Assessore per il bilancio e le finanze.

Vorrei capire, dunque, dov'è lo scandalo: nell'aver fatto tutto ciò che la legge mi imponeva di fare? Quella legge che sicuramente non ho fatto io, una legge che ho trovato, una legge che ho rispettato fino in fondo; dico di più: una legge che io rispetto per il semplice fatto che oggi paghiamo regolarmente il concessionario per la riscossione. Infatti, esiste un decreto per il 1997, che è il primo ai sensi della legge numero 35, citata poc' anzi dall'onorevole Pellegrino; lo stesso dicasi per gli anni 1995 e 1996 (per il 1996 stiamo erogando, mentre per il 1995 occorre la reinscrizione in bilancio che tra poco sarà fatta a richiesta della parte); dunque, abbiamo messo a regime la legge numero 35.

L'Assessore per il bilancio e le finanze ha fatto tutto ciò che la legge lo obbligava a fare.

Però tutto questo non è stato sufficiente per risolvere il problema in quanto non si era proceduto al pagamento del concessionario per la riscossione (in questo caso il commissario governativo) per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.

Signori miei, è stato il sottoscritto nel 1996 a procedere al pagamento dei compensi relativi agli anni 91 e 92 che da anni la Commissione Corazzini, cui faceva riferimento l'onorevole Pellegrino, aveva determinato! Non si è stati capaci neppure di pagare ciò che era già stato determinato in base a quel farraginoso meccanismo messo in piedi dalla legge numero 35!

Vorrei capire, quindi quali sono le colpe del Governo rispetto a quelle che, invece, sono state le carenze in cui ci siamo imbattuti nel momento in cui abbiamo assunto questo oneroso e gravoso ruolo. La situazione che ci siamo trovati dinnanzi era la seguente: un servizio esattoriale commissariato, una banca commissariata, un disavanzo di cassa di 1.300 miliardi che al 31 dicembre è diventato di 2.600 miliardi. Dove saremmo andati a finire se non avessimo contratto il mutuo che ha ripianato il deficit di cassa? Non si potevano più pagare i dipendenti delle UU.SS.LL., i dipendenti dei Comuni. Tutto era bloccato: in tesoreria regionale arrivavano centinaia e centinaia di mandati per miliardi che non potevano essere onorati perché il deficit era tale da non consentire il pagamento. E il deficit

di cassa è tale perché il deficit di bilancio è spaventoso ed è stato determinato da una ipervalutazione delle entrate tributarie, dalla iscrizione nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale, che non trovava riscontro nei bilanci dello Stato. E così via dicendo.

E, certamente, queste cose non le ha fatte l'attuale Governo, ma governi forse addirittura precedenti a quello di cui ha fatto parte l'onorevole Pellegrino.

E allora, onorevole Pellegrino, quando lei mi dice che il ministro Visco non ha potestà, non ha poteri in questa materia perché esiste un decreto rimasto valido dopo una sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa, mentre quello del ministro è stato annullato, lo so bene. Ma so anche che di questo se ne sono infischiati coloro i quali il 28 dicembre hanno abbandonato il servizio di riscossione; se ne sono infischiati coloro i quali il giorno 29 dicembre sono stati denunciati alla magistratura dal sottoscritto per abbandono del servizio di riscossione. Ciò nonostante, il Governo aveva l'obbligo, il dovere di garantire la riscossione dei tributi che, altrimenti, avrebbe segnato il passo. Perché è vero che quel decreto ha resistito al Consiglio di Giustizia amministrativa, ma un decreto commissariale è fatto per una situazione di emergenza che dura sei mesi o un anno, ma non per cinque anni, perché a quel punto non è più una situazione di emergenza (le famose situazioni di emergenza di cui si è parlato), ma è una situazione di vergogna in cui ci siamo trovati.

Ritengo, pertanto, che se oggi ci troviamo in quest'Aula a discutere su questo argomento è a causa del fatto che quella famosa lettera d) è stata determinata con gravissimo ritardo, e sicuramente non per colpa del sottoscritto.

Devo ringraziare il professore Visco per essersi assunto le proprie responsabilità in ordine al servizio di riscossione dei tributi in Sicilia e per avere - lo devo dire - aiutato l'Amministrazione regionale in una difficilissima trattativa con chi non voleva sentirne parlare di ritornare in Sicilia...

ZANNA. Questo Governo dell'Ulivo sta facendo molti favori!

TRICOLI, assessore per il bilancio e le fi-

nanze. Onorevole Zanna, Ulivo o Polo ha poca importanza: io guardo soltanto se le persone si comportano in un certo modo, se rispettano gli impegni, se dimostrano di essere uomini nel momento in cui è difficile dimostrarlo.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, facendo riferimento al "rischio manette" di cui parlava poc'anzi l'onorevole Pellegrino.

Tra i protagonisti del romanzo "I miserabili" di Victor Hugo, ambientato nella prima metà dell'800 dopo la caduta di Napoleone e il ritorno al potere dei Borboni, troviamo Marius, un giovane idealista. Il padre di Marius, avendo conquistato a capo del suo plotone uno dei capisaldi di Waterloo, si era recato da Napoleone ad annunciargli la notizia, e questi gli disse: «Voi siete colonnello e siete barone». Di quel titolo, che successivamente alla Restaurazione non ebbe più alcun valore, si fregiò non soltanto il padre ma anche il figlio; motivo per cui quest'ultimo venne cacciato di casa dal nonno materno borbonico.

Gli ideali del giovane Marius lo inducono a condurre una vita particolarmente sobria. Un giorno si rende conto che nell'appartamento vicino al suo, una stamberga, sta per essere commesso un crimine. Si reca quindi al Commissariato di polizia più vicino di Parigi per dire cosa stesse accadendo e lì incontra un altro dei protagonisti, l'ispettore Javeur, un inflessibile funzionario di polizia.

L'ispettore Javeur, il cui unico ideale è la legge (non è capace di pensare a nient'altro se non alla legge come bene supremo, motivo per il quale nel momento in cui la trasgredisce, alla fine del romanzo, l'unica soluzione per conciliare la propria coscienza è il suicidio), ritenendo invece Marius complice di quel delitto, lo aggredisce verbalmente. Marius, che non si ritiene complice di quel delitto ma anzi ritiene di essere meritevole per averlo denunciato, risponde alle intimidazioni del commissario di polizia dicendo: "il coraggioso non teme il crimine, l'onesto non teme l'autorità". Onorevole Pellegrino anch'io le rispondo, dunque, in questo modo.

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge: «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456-122-373-379-393-411-431/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al quarto punto dell'ordine del giorno: **Votazione finale di disegni di legge.**

Si procede alla votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio (456-122-373-379-393-411-431/A).

Comunico che è stato presentato, dal Governo, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«Alla lettera c), comma 2, cassare le parole "qualora ne sia stata accertata l'adeguata consistenza numerica"».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«Al comma 4 dell'articolo 2 sono soppresse le parole "ed è tutelata nell'interesse della Comunità regionale ed internazionale"».

Onorevoli colleghi, la presentazione di questo emendamento si è resa necessaria in quanto il comma 4, introdotto con l'emendamento a firma dell'onorevole Piro, riproduce il comma 1 dell'articolo 1 della legge numero 157 del 1992. Le parole che si propone di sopprimere, infatti, sono già inserite nel comma 1 dell'articolo 1 della legge numero 157/92.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Sicuramente è un argomento molto delicato. Vorrei si distribuisse sia il testo dell'emendamento che quello dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la norma che si introduce si dice essere già presente e formulata, tra l'altro, anche in maniera più corretta.

PIRO. È da discutere se è più corretta. Vorrei il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 157/92 così recita: "La regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale". Quindi è una ripetizione. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 157/92 risulta essere più estensivo rispetto all'emendamento presentato dall'onorevole Piro, perché mentre quest'ultimo faceva riferimento solamente alla comunità nazionale ed internazionale, il comma 1 dell'articolo 1 della succitata legge fa riferimento anche alla comunità regionale.

PIRO. Signor Presidente, il comma 4 del vecchio testo non è quello cui si riferisce l'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, si fidi dell'accertamento degli uffici!

PIRO. Mi si dia il testo al quale era stato presentato l'emendamento e lo capirò.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, è una forma di correttezza e di estensione, nient'altro.

PIRO. Apprezzo l'elevato senso estetico!

PRESIDENTE. Non si tratta soltanto di un fatto estetico.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«Il comma 5 dell'articolo 20 è soppresso».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, vorrei che venisse preso il resoconto stenografico relativamente al mio intervento circa l'emendamento presentato dall'onorevole Cuffaro. Infatti, nel corso del mio intervento ho detto che l'emendamento era stato già votato e respinto, con il parere contrario del Governo e della Commissione.

L'emendamento è stato ripresentato ed è stato posto in votazione nonostante prima l'Aula lo avesse respinto.

Successivamente, con l'Assessore e il Presidente della Commissione, ci siamo accorti che il comma 5 dell'articolo 20, così come formulato, risultava essere in contrasto con la leggequadro nazionale sulla tutela degli animali randagi etc. e che quindi sarebbe stato opportuno sopprimere il suddetto comma.

Essendo d'accordo Governo, Presidente della Commissione e Presidente dell'Assemblea, si è votato l'emendamento, nel presupposto che successivamente si sarebbe posto rimedio ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la ringrazio per l'intervento, infatti c'è stata in tal senso una dichiarazione preventiva.

Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«Al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, sopprimere le parole da "qualora" fino alla fine».

Lo dichiaro improponibile.

Indico la votazione per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 456-122-373-379-393-411-431/A: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio".

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì

preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Alfano, Aulicino, Barbagallo Salvo, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Beninati, Briguglio, Bufardeci, Burgaretta Aparo, Calanna, Caputo, Castiglione, Cimino, Cintola, Costa, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, Di Betta, Drago, Fleres, Formica, Galletti, Granata, Grimaldi, Grippaldi, Leanza, Leontini, Lo Giudice, Lo Monte, Manzullo, Misuraca, Navarra, Pagano, Petrotta, Provenzano, Sanzarelo, Scalia, Scammacca della Bruca, Scoma, Speciale, Tricoli, Turano, Virzì, Zago.

Votano no: Martino, Mele, Piro, Zanna.

Si astengono: Adragna, Battaglia, Capodicasa, Di Martino, Monaco, Papania, Pellegrino, Scalici, Spagna, Villari.

Sono in congedo: Catania, D'Aquino, Vicari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 456-122-373-379-393-411-431/A:

Presenti e votanti	61
Maggioranza	31
Favorevoli	47
Contrari	4
Astenuti	10

(L'Assemblea approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge: «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa» (405/A)

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio nominale del disegno di legge numero 405/A: «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa».

Comunico che è stato presentato dal Governo,

ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«Al comma 5 sopprimere le seguenti parole "26 febbraio 1982, n. 53, 21 dicembre 1978, n. 887, 8 novembre 1986, n. 752, 26 aprile 1983, n. 130, 30 marzo 1981, n. 119, 4 agosto 1989, n. 286 e 27 novembre 1966, n. 910";

al comma 6 sostituire le parole "disposto nel" con le seguenti "disposto dal comma 5 del"».

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento di natura tecnica. Infatti, a seguito degli emendamenti presentati e poi approvati, alcuni termini risultano incomprensibili e, quindi è necessario coordinarli perché, altrimenti, il testo degli articoli successivi risulterebbe incoerente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 117 del regolamento interno, il seguente emendamento:

«Al comma 8 dell'articolo 2 sostituire le parole "di cui al comma 6" con le parole "di cui ai commi 6 e 7"».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del regolamento interno, il seguente emendamento:

«Al comma 3, lettera b) sono soppresse le parole da "e comunque" fino alla fine della lettera; al comma 5, dopo la parola "superare" è aggiunta l'altra "complessivamente".

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Signor Presidente, con l'emendamento si ritiene opportuno eliminare un'incongruenza esistente tra la previsione della lettera b) del comma 3 e quella del comma 5, anche al fine di evitare dubbi interpretativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del regolamento interno, il seguente emendamento:

«All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" con le altre "dall'emanazione delle disposizioni esecutive di cui all'articolo 5".

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Signor Presidente, dal testo così formulato i due termini fissati dalla legge decorrebbero contestualmente; invece devono decorrere in momenti successivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«All'articolo 6 aggiungere il seguente comma: "Per i settori esclusi dalla regola de minimis gli aiuti si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della CEE"».

Lo dichiaro improponibile.

Indico la votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 405/A: «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa».

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Adragna, Alfano, Aulicino, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Battaglia, Beninati, Briguglio, Bufardecchi, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Caputo, Castiglione, Catanoso Genoese, Cimino, Cintola, Costa, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, Di Betta, Di Martino, Drago, Fleres, Formica, Galletti, Granata, Grimaldi, Grippaldi, Leanza, Leontini, Lo Giudice, Lo Monte, Manzullo, Misuraca, Monaco, Navarra, Pagano, Papania, Pellegrino, Petrotta, Provenzano, Sanzarrello, Scalia, Scalici, Scammacca della Bruca, Scoma, Silvestro, Spagna, Speciale, Tricoli, Turano, Villari, Virzì, Zago.

Vota no: Martino.

Si astengono: Mele, Piro, Zanna.

Sono in congedo: Catania, D'Aquino, Vicari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 405/A:

Presenti e votanti	63
Maggioranza	32
Favorevoli	59
Contrari	1
Astenuti	3

(L'Assemblea approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge numero 471/A: «Interventi in favore dei consorzi di bonifica».

Indico la votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 471/A: «Interventi in favore dei consorzi di bonifica».

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Alfano, Aulicino, Barbagallo Salvinò, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Battaglia, Beninati, Briguglio, Bufardeci, Burgaretta Aparò, Capodicasa, Caputo, Castiglione, Catanoso Genoese, Cimino, Costa, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, Di Betta, Di Martino, Drago, Fleres, Formica, Galletti, Granata, Grimaldi, Grippaldi, Leanza, Leontini, Lo Giudice, Manzullo, Misuraca, Monaco, Navarra, Pagano, Petrotta, Provenzano, Sanzarello, Scalia, Scammacca della Bruca, Scoma, Tricoli, Turano, Virzì.

Votano no: Adragna, Calanna, Cintola, Lo Monte, Martino, Papania, Pellegrino, Spagna.

Si astengono: Mele, Piro, Scalici, Silvestro, Villari, Zago, Zanna.

Sono in congedo: Catania, D'Aquino, Vicari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 471/A:

Presenti e votanti	62
Maggioranza	32
Favorevoli	47
Contrari	8
Astenuti	7

(L'Assemblea approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge n. 472/A: «Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante "Autorizzazioni di spese per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della regione per l'anno finanziario 1997"».

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 472/A «Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante "Autorizzazioni di spese per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997"».

Comunico che da parte della Corte costituzionale è pervenuto l'orientamento in base al quale, avendo già approvato l'Aula un documento politico concernente l'abrogazione delle norme impugnate della legge approvata dall'ARS in data 30 aprile 1997, si rende superflua l'approvazione del disegno di legge n. 472/A, che comunque ormai resta iscritto all'ordine del giorno.

Indico, quindi, la votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 472/A.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Caputo, Drago, Granata, Leanza, Lo Giudice.

Votano no: Adragna, Aulicino, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Battaglia, Briguglio, Bufardeci, Burgaretta Aparo, Capodicasa, Castiglione, Catanoso Genoese, Cimino, Costa, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, Di Betta, Di Martino, Fleres, Formica, Galletti, Grimaldi, Manzullo, Martino, Mele, Monaco, Navarra, Pagano, Papania, Petrotta, Piro, Provenzano, Sanzarello, Scalia, Scalici, Silvestro, Spagna, Tricoli, Turano, Villari, Virzi, Zanna.

Si astengono: Alfano, Beninati, Calanna, Cintola, Grippaldi, Leontini, Lo Monte, Misuraca, Pellegrino, Scammacca della Bruca, Scoma, Speciale, Zago.

Sono in congedo: Catania, D'Aquino, Vicari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 472/A:

Presenti e votanti	63
Maggioranza	32
Favorevoli	5
Contrari	45
Astenuti	13

(L'Assemblea non approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 383-329/A: «Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali».

PRESIDENTE. Si procede alla votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 383-329/A: «Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali».

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«All'articolo 3, comma 5, sostituire le parole

“disposte nel” con le seguenti: “disposte dal terzo comma del”.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Indico la votazione per scrutinio nominale del disegno di legge n. 383-329/A.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Alfano, Aulicino, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Battaglia, Beninati, Briguglio, Bufardeci, Burgaretta Aparo, Capodicasa, Caputo, Castiglione, Catanoso Genoese, Cimino, Costa, Cristaldi, Croce, Cuffaro, D'Andrea, Di Betta, Drago, Fleres, Formica, Galletti, Granata, Grimaldi, Grippaldi, Leanza, Leontini, Lo Giudice, Manzullo, Misuraca, Monaco, Navarra, Pagano, Petrotta, Provenzano, Sanzarello, Scalia, Scammacca della Bruca, Scoma, Silvestro, Tricoli, Turano, Villari, Virzi, Zanna.

Votano no: Di Martino, Lo Monte, Martino, Mele, Papania, Pellegrino, Piro, Scalici, Spagna.

Si astengono: Adragna, Calanna, Cintola, Speciale, Zago.

Sono in congedo: Catania, D'Aquino, Vicari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio nominale del disegno di legge nn. 383-329/A:

Presenti e votanti	63
Maggioranza	32
Favorevoli	49
Contrari	9
Astenuti	5

(L'Assemblea approva)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a lunedì 1 settembre 1997, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Richiesta di proroga, a norma dell'articolo 68, comma 1 del Regolamento interno, del termine assegnato alla Commissione legislativa permanente "Affari Istituzionali" per la presentazione della relazione di cui all'articolo 35, comma 3, sui disegni di legge in materia elettorale.

III - Discussione dei disegni di legge:

1) «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A) (Seguito);

2) «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994» (263/A);

3) «Disposizioni in materia di garanzie per le operazioni di credito industriale» (559/A);

4) «Interventi in favore delle aziende editoriali in crisi» (395).

IV - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i Beni culturali e ambientali.

**La seduta è tolta alle ore 3.30
di giovedì 14 agosto 1997.**

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore F.F.
Dott. Filippo Tornambé